

CCLXV SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 19 APRILE 1978

Presidenza del Presidente RAGGIO

i n d i

del Vicepresidente SERRA

i n d i

del Presidente RAGGIO

I N D I C E

Comunicazioni del Presidente	1
Disegno di legge: "Ordinamento degli Uffici e stato giuridico del personale regionale". (169) (Continuazione della discussione e approvazione):	
PIREDDA	13
LIPPI	14
CORONA, Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione	15
SODDU, Presidente della Giunta	15
PRESIDENTE	25
MARINI	32
GIANOGLIO	32
FADDA	33
TRONCI	56
CHESSA	57
MACIS	59
BIGGIO	63
LORETTU	63
FARIGU	64
TEDESCO	66
RAIS, Assessore al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ...	72

(Votazione segreta)	73
(Risultato della votazione)	73

La seduta è aperta alle ore 10 e 40.

SPINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 19 aprile 1978, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il nostro stato d'animo, in queste ore drammatiche, vissute sul filo della speranza, non è certo — me ne rendo conto — il più idoneo a consentirci un esame degli argomenti all'ordine del giorno con la necessaria serenità; tuttavia dobbiamo sempre riferirci, e soprattutto in questi frangenti, al nostro senso del dovere. Per questa ragione proseguiremo nei nostri lavori secondo il programma che è stato concordato.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge numero 169: "Ordinamento degli Uffici

e stato giuridico del personale regionale". (169)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: "Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale". Relatori di maggioranza gli onorevoli Gianoglio e Marini; relatore di minoranza l'onorevole Offeddu.

Si dia lettura dell'articolo 89.

SPINA, *Segretario*:

Art. 89

Con decorrenza dal 1° luglio 1973 e fino al 31 dicembre 1976, al personale avventizio e a quello dei ruoli dell'Amministrazione regionale — fatta eccezione per quello appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali — nonché allo stesso personale dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda — fatta eccezione per quello appartenente al ruolo delle guardie giurate nella pianta organica dei salariati permanenti — è concesso un assegno fisso di lire diecimila mensili lorde, anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità, a saldo dell'acconto corrisposto per il periodo anzidetto ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 11 giugno 1974, n. 15.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 90.

SPINA, *Segretario*:

Art. 90

Sino al 31 dicembre 1976 ed a saldo dell'anticipazione sui futuri miglioramenti corrisposta ai sensi delle leggi regionali 13 settembre 1976, n. 48, e 20 giugno 1977, n. 21, è concesso un assegno fisso di lire 10.000 mensili lorde per le mensilità ordinarie e per la tredicesima:

- con decorrenza dal 1° gennaio 1975, per il

personale trasferito alla Regione Sarda e già appartenente agli enti edilizi ISES ed ISSCAL soppressi con il D.P.R. 31 dicembre 1972, n. 1036;

- con decorrenza dal 1° novembre 1975, per il personale trasferito alla Regione sarda ai sensi degli articoli 22 e 30 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 91.

SPINA, *Segretario*:

Art. 91

Con decorrenza dal 1 febbraio 1976 e fino al 31 dicembre 1976, al personale di ruolo ed avventizio già appartenente alla "Gioventù Italiana" e trasferito alla Regione Sarda ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, è concesso un assegno fisso di lire 58.000 mensili lorde per le mensilità ordinarie e per la tredicesima.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 92.

SPINA, *Segretario*:

Art. 92

Con decorrenza dal 1 gennaio 1977, gli assegni di cui agli articoli 89, 90, 91 sono elevati dell'importo di lire 15.000 mensili lorde e corrisposti anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 93.

SPINA, Segretario:

Art. 93

La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è disposta nella misura dell'assegno fisso prevista dall'art. 89, nella misura elevata dall'articolo 92 a favore del personale in servizio, e con decorrenza dal 1° gennaio 1977.

A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Fondo istituito dalla legge regionale di cui al primo comma una sovvenzione straordinaria di lire 200 milioni nell'anno 1978.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 94.

SPINA, Segretario:

CAPO II

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE AVVENTIZIO E DI QUELLO DEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SARDA

Art. 94

In sede di prima applicazione della presente legge, il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e foreste — fatta eccezione per quello appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali — è inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1977 o dalla

data di assunzione se successiva, nelle fasce funzionali previste dalla presente legge secondo le corrispondenze di carriera indicate nell'allegata tabella D e salvo quanto disposto dai successivi comma ed articoli.

La norma di cui al precedente comma si applica nei confronti del personale di ruolo dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda, fatta eccezione per quello appartenente alla pianta organica dei salariati permanenti-guardie giurate.

Qualora i posti previsti nell'allegata tabella B non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

L'attribuzione allo stesso personale delle qualifiche indicate nell'allegata tabella A è disposta, su proposta del Comitato per l'organizzazione ed il personale, avuto riguardo allo specifico titolo di studio, alle eventuali specializzazioni, ai corsi di qualificazione eventualmente frequentati, alle mansioni e alle funzioni svolte nel corso del servizio prestato, all'eventuale richiesta dell'interessato e ad ogni altro elemento di giudizio che possa meglio identificare le attitudini del dipendente a ricoprire le qualifiche stesse.

Nei casi in cui l'allegata tabella D prevede, in corrispondenza della carriera di provenienza, l'inquadramento in qualifiche ad esaurimento, l'attribuzione della qualifica di cui al precedente comma ha luogo con la specifica qualifica funzionale ad esaurimento indicata dall'allegata tabella E. Detta attribuzione comporta l'obbligo dell'assolvimento delle mansioni proprie della fascia funzionale nella quale è ricompresa la qualifica stessa in via ordinaria.

Fermo restando quanto disciplinato dal precedente quinto comma, in corrispondenza dei posti che siano istituiti in soprannumero, ai sensi del terzo comma, per l'inquadramento del personale con qualifica ad esaurimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella fascia funzionale nella quale la stessa qualifica è prevista in via ordinaria, sino a riassorbi-

mento dei soprannumeri istituiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 95.

SPINA, Segretario:

Art. 95

Al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 94, e con le decorrenze ivi indicate, è attribuita la classe di stipendio d'importo uguale od immediatamente inferiore al trattamento economico in atto al 1° gennaio 1977. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio d'importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione lorda, spettanti al 1° gennaio 1977:

a) stipendio, paga o salario mensile, con i relativi aumenti periodici;

b) assegno fisso mensile previsto dall'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15;

c) assegno fisso mensile previsto dall'articolo 89, nella misura elevata dall'articolo 92;

d) importo pari a 11/14 dell'indennità giornaliera spettante, per 26 giornate, ai sensi delle leggi regionali 5 maggio 1969, n. 18 e 11 dicembre 1969, n. 32.

L'importo di cui alla lettera d) del precedente comma deve ricomprendersi esclusivamente nel computo del trattamento economico del personale ausiliario e salariato nelle misure spettanti al personale medesimo secondo le norme istitutive dell'indennità stessa.

Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità, di qualsiasi natura.

Qualora in base alla normativa preesistente, successivamente al 1° gennaio 1977, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, siano intervenute variazioni negli elementi della retribuzione di cui alle lettere a) e d) del secondo comma, con effetto dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede alla rideterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dal primo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 96.

SPINA, Segretario:

Art. 96

L'anzianità complessiva di servizio regionale, accertata in sede di prima applicazione della presente legge, è valida, ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, nella misura pari alla eventuale differenza fra la stessa anzianità e quella indicata nell'allegata tabella C in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'articolo 95.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata integralmente, a decorrere dal 1° gennaio 1977, per il conseguimento della classe di stipendio immediatamente successiva a quella di inquadramento ovvero, in difetto dell'anzianità necessaria a tale conseguimento e sino alla data del conseguimento medesimo, per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

L'ulteriore eccedenza di anzianità residua è utilizzata, sia per il conseguimento delle successive classi di stipendio, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1978 e nella restante misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1979. Tuttavia, nei confronti del personale che dopo il 1° gennaio 1977 sia cessato o

cessi dal servizio, anche volontariamente, l'anzianità residua è utilizzata nella sua totalità, ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.

Al personale, cui ai sensi dell'articolo 95 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, la eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'articolo 95, restando comunque confermato il trattamento più favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 97.

SPINA, Segretario:

Art. 97

All'anzianità complessiva di servizio regionale posseduta al 1° gennaio 1977 — già utile per ciascun dipendente, ai fini della progressione in carriera, a norma della legislazione regionale vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge — sono portati in aumento:

a) le abbreviazioni effettivamente conseguite dai vincitori dei concorsi per merito distinto per la promozione a direttore di sezione e qualifiche corrispondenti e dai vincitori dei concorsi speciali per la promozione a direttore di divisione e qualifiche corrispondenti; nonché quelle effettivamente conseguite dai vincitori di analoghi concorsi, per la cui ammissione è richiesto il possesso di una anzianità ridotta, rispetto a quella necessaria per la progressione di carriera in via ordinaria;

b) le abbreviazioni effettivamente utilizzate ai sensi del quinto comma dell'art. 176 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

c) le abbreviazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 16 maggio 1968, n. 29.

Per il personale che ha beneficiato dei riconoscimenti di cui all'art. 5 della legge regionale 16 maggio 1968, n. 29, e per quello transitato nelle carriere superiori ai sensi degli articoli 11 e 13 della stessa legge, l'anzianità di servizio è riconosciuta, con le eventuali percentuali di riduzione previste nei predetti articoli, senza le limitazioni di progressione in carriera disposte negli articoli stessi.

Al personale transitato nelle carriere superiori ai sensi delle leggi regionali 16 maggio 1968, numeri 28 e 29 e della L.R. 30 luglio 1970, n. 6, l'anzianità maturata nella carriera di provenienza è valutata:

— nel limite dei due terzi, se il transito è avvenuto nella carriera immediatamente superiore;

— nel limite della metà, se il transito è avvenuto in carriera oltre quella immediatamente superiore.

Ai fini di quanto disposto nel comma precedente gli operai e gli ausiliari si considerano appartenenti a carriere di livello equivalente.

Ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva, non sono valutati gli anni di servizio dell'ultimo quinquennio nei quali:

— sia stato riportato giudizio complessivo inferiore a "buono";

— sia stata inflitta la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio;

— sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione della qualifica, nel qual caso la riduzione d'anzianità opera nella misura di due anni;

— non sia stata conseguita l'idoneità negli scrutini di promozione per merito comparativo, nel qual caso la riduzione d'anzianità opera fino alla data dello scrutinio in cui è conseguita l'idoneità alla promozione.

Le riduzioni di anzianità di cui al precedente comma si applicano per i periodi di servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge, non sono cumulabili se riferite allo stesso periodo di tempo e, in caso di concorso, viene applicata la riduzione meno favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 99.

SPINA, Segretario:

Art. 99

Al personale inquadrato nelle fasce funzionali in conformità delle norme di cui al presente titolo, ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva di servizio regionale è riconosciuto il servizio prestato presso l'Amministrazione dello Stato, presso gli Enti pubblici e gli Enti di interesse pubblico o nazionale, presso le Università come assistente ordinario o incaricato ovvero come borsista anche del Consiglio Nazionale Ricerche. Tale servizio è riconosciuto come segue e comunque per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni:

— per 2/3 se prestato in carriera almeno corrispondente alla fascia funzionale di inquadramento;

— per 1/3 se prestato in carriere inferiori.

Il servizio riconosciuto ai sensi del comma precedente è utilizzato nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1978 o dalla successiva data di assunzione, e nella restante misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1979..

Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, il servizio non utilizzato ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1653, viene riconosciuto agli stessi fini e con gli stessi limiti indicati negli stessi commi.

Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile, oltre il previsto limite di cinque anni, con i riconoscimenti di servizio conseguiti ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

PRESIDENTE. All'articolo 99 è stato presentato un emendamento. Se ne dia let-

tura.

SPINA, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Loretto - Farigu - Marraccini - Fadda:

“Art. 99 - Il primo e il secondo comma sono così sostituiti: Al personale inquadrato nelle fasce funzionali in conformità delle norme di cui al presente titolo, ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva di servizio regionale è riconosciuto il servizio prestato presso l'Amministrazione dello Stato, presso gli enti pubblici o di diritto pubblico e gli enti di interesse pubblico o nazionale, presso la Società Finanziaria Rinascita Sarda (SFIRS), presso le Università come assistente ordinario o incaricato ovvero come contrattista o borsista anche del Consiglio nazionale delle Ricerche, nonché quello prestato presso l'Amministrazione o gli Enti regionali con borse di studio concesse dalla stessa Amministrazione regionale.

Tale servizio è riconosciuto come segue e comunque per un periodo complessivamente non superiore ai cinque anni:

— per intero se prestato in carriera almeno corrispondente alla fascia funzionale di inquadramento;

— per 1/2 se prestato in carriere inferiori”.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

LORETTU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali e personale.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 99. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 100.

SPINA, Segretario:

Art. 100

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di impiegato avventizio ai sensi delle leggi regionali 16 maggio 1968, n. 28, 5 dicembre 1973, n. 36, 21 aprile 1975, n. 24, nonché della legge 14 luglio 1957, n. 594, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle fasce funzionali previste dalla presente legge secondo le disposizioni dell'articolo 94, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, o dalla successiva data di assunzione, previo superamento di un colloquio.

Il servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale anteriormente all'inquadramento in ruolo è valutato per due terzi.

Al personale inquadrato nelle fasce ai sensi del primo comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96.

PRESIDENTE. All'articolo 100 sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Spina - Biggio - Melis Antonio - Floris Mario - Tedesco - Mela:

"Art. 100 - Dopo il terzo comma aggiungere il seguente quarto comma: 'Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1977 ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10. L'inquadramento è disposto su domanda degli interessati da presentarsi entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle fasce funzionali corrispondenti al titolo di studio posseduto' ". (8)

Emendamento aggiuntivo Monni Pietro Serafino - Mela - Monni Pietro - Mura - Biggio - Tedesco:

"Art. 100 - Dopo il primo comma aggiungere come secondo il seguente comma: 'Il personale assunto per le esigenze generali dei servizi regionali antincendi a tempo determinato da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge verrà inquadrato mediante concorso di idoneità a prescindere dal possesso del requisito dell'età, purché in possesso degli altri requisiti richiesti dalle vigenti norme' ". (13)

Emendamento sostitutivo parziale Piredda - Isoni - Zurru:

"Art. 100 - Sostituire le parole 'e valutato per due terzi' con le parole 'per intero' ". (28)

Emendamento sostitutivo parziale Corona - Puddu Mario - Erdas:

"Art. 100 - Al primo comma, in luogo delle parole '1° gennaio 1978', sostituire con le parole '1° gennaio 1977' ". (34)

Emendamento sostitutivo parziale Corona - Puddu Mario - Erdas:

"Art. 100 - Al secondo comma, in luogo delle parole 'due terzi', sostituire con le parole 'quattro quinti' ". (35)

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono dati per illustrati.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta.*
La Giunta accoglie gli emendamenti numeri 28 e 34. Non accoglie gli emendamenti numeri 8 e 13. Ritira l'emendamento numero 35.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 35 si intende ritirato.

Metto in votazione l'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 100. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto quindi in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 101.

SPINA, Segretario:

Art. 101

L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi interni per il transito alla fascia funzionale immediatamente superiore, ai quali sono ammessi i dipendenti di cui ai capi secondo e terzo del presente Titolo III, che alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano forniti del prescritto titolo di studio;

b) siano forniti del prescritto titolo di stu-

dio per la fascia funzionale di inquadramento ed in possesso di una anzianità complessiva di servizio non inferiore a cinque anni;

c) siano forniti del prescritto titolo di studio anche se provengono da fasce funzionali non immediatamente inferiori.

In deroga a quanto previsto alla lettera a) del precedente comma, ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti forniti del prescritto titolo di studio che svolgono da quattro anni le funzioni superiori accertate dal Comitato per l'organizzazione ed il personale sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero, nella fascia funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto e con decorrenza dal 1° gennaio 1978. Ai predetti dipendenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48, 95 e 96.

I concorsi interni di cui al primo comma si svolgono sulla base della partecipazione ad appositi corsi di formazione e superamento del conclusivo esame consistente in un colloquio. L'inquadramento è disposto, anche in soprannumero, nel limite dei seguenti contingenti:

- 20 unità per la VI fascia funzionale;
- 30 unità per la V fascia funzionale;
- 20 unità per la IV fascia funzionale;
- 20 unità per la III fascia funzionale.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48, 95 e 96 ad eccezione di quello contemplato nella lettera c) del primo comma al quale il servizio prestato viene valutato nella misura di un mezzo.

Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano ai dipendenti che, nell'ultimo quinquennio, abbiano subito una sanzione disciplinare più grave della censura, ovvero abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore al "distinto".

PRESIDENTE. All'articolo 101 sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Tedesco -

Spina - Melis Antonio - Mela - Piredda:

“Art. 101 - L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto concorsi interni per il transito alle fasce funzionali superiori, ai quali sono ammessi i dipendenti di cui al capo secondo e terzo che alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano forniti del prescritto titolo di studio, anche se provengono da fasce funzionali non immediatamente inferiori;

b) siano forniti del prescritto titolo di studio per la fascia funzionale di inquadramento ed in possesso di una anzianità di servizio non inferiore a 5 anni.

In deroga a quanto previsto alla lettera a) del precedente comma ed entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti forniti del prescritto titolo che svolgono da tre anni le funzioni superiori, accertate dal Comitato per l'organizzazione ed il personale, sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero, nella fascia funzionale corrispondente al titolo di studio superiore richiesto e con decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Ai precedenti dipendenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48, 95 e 96.

I dipendenti di cui alla lettera a) del precedente primo comma forniti del titolo di studio superiore richiesto, pur non avendo svolto mansioni superiori, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero, previo superamento di un esame-colloquio, nella fascia funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto.

Ai predetti dipendenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48, 95 e 96.

I concorsi interni per i dipendenti di cui alla lettera b) del precedente primo comma si svolgono sulla base della partecipazione ad apposito corso di formazione e superamento di un conclusivo esame - colloquio. L'inquadramento di detto personale è disposto anche in soprannumero, nel limite dei seguenti contingenti:

- 20 unità VI fascia funzionale;
- 20 unità V fascia funzionale;
- 20 unità IV fascia funzionale;

- 20 unità III fascia funzionale.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48, 95 e 96.

Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano ai dipendenti che nell'ultimo quinquennio abbiano subito una sanzione disciplinare più grave della censura, ovvero abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore al “distinto”. (7)

Emendamento aggiuntivo Tedesco - Floris Mario - Melis Antonio all'emendamento n. 7 (sostitutivo totale dell'art. 101):

“Art. 101 - Al secondo comma aggiungere dopo la dizione ‘che svolgono’ le parole ‘o che abbiano svolto’”. (20)

Emendamento aggiuntivo Tedesco - Spina - Mela:

“Art. 101 - Dopo l'ultimo comma dell'articolo 101, aggiungere: ‘In sede di prima applicazione della presente legge, i diplomi rilasciati in via normale dall'Università, a conclusione di corsi di durata almeno biennale che comportano il superamento di regolari esami negli insegnamenti impartiti nelle Facoltà e la discussione di tesi finale, sono considerati validi ai fini del transito nella VI fascia funzionale così come previsto nel presente articolo, purché riguardi le materie indicate nell'allegata tabella ‘A’’. (25)

Emendamento sostitutivo Corona - Erdas - Francesconi - Puddu Mario - Ghinami:

“Art. 101 - Nel secondo e nel quarto comma sostituire ‘di cui agli articoli 48, 95 e 96’ con ‘di cui all'articolo 48’”. (40)

Emendamento aggiuntivo Marraccini - Fadda - Gianoglio - Marini - Macis:

“Art. 101 - Dopo il secondo comma è inserito il seguente: ‘In deroga a quanto previsto nel precedente comma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale

appartenente alla carriera ausiliaria che da almeno dieci anni ha svolto mansioni di tipografo, cameriere, magazziniere, coadiutore nei servizi del cerimoniale e di rappresentanza, è inquadrato a domanda, anche in soprannumero, nella III fascia funzionale, con le stesse qualifiche ad esaurimento' ". (4)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, vorrei pregarla di sospendere l'esame degli articoli 101 e 102 perché è in corso una verifica ai fini del coordinamento con altre norme della legge.

PRESIDENTE. La richiesta mi pare giusta. L'esame degli articoli 101 e 102 è sospeso. Si dia lettura dell'articolo 103.

SPINA, *Segretario*:

CAPO III

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE CON D.P.R. 30 DICEMBRE 1972, N. 1036, CON L'ARTICOLO 30 DEL D.P.R. 22 MAGGIO 1975, N. 480, E CON LA LEGGE 18 NOVEMBRE 1975, N. 764.

Art. 103

Sono istituiti ad esaurimento i ruoli transitori degli impiegati e la pianta organica transitoria dei salariati permanenti, relativi al personale trasferito alla Regione ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, dell'articolo 30 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e della legge 18 novembre 1975, n. 764.

Le tabelle, annesse alla presente legge sotto le lettere F, G ed H, determinano separatamente, in relazione alle amministrazioni di provenienza:

- i ruoli degli impiegati, le carriere e le qualifiche, con la relativa dotazione organica;
- la pianta organica dei salariati permanenti, le categorie e le qualifiche professionali, con la relativa dotazione organica;

- i contingenti degli impiegati e dei salariati non di ruolo.

Lo stato giuridico e il trattamento economico sono regolati dalla normativa vigente presso le rispettive amministrazioni di provenienza alla data del trasferimento.

Ferme le disposizioni contenute nel Capo I del presente titolo, il trattamento economico spettante è determinato in relazione ai parametri o ai coefficienti indicati per le singole qualifiche e categorie nelle tabelle di cui al precedente secondo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 104.

SPINA, *Segretario*:

Art. 104

Il personale di ruolo trasferito alla Regione ai sensi delle disposizioni indicate nell'articolo 103 è inquadrato ad esaurimento nei rispettivi ruoli e pianta organica transitori istituiti con lo stesso articolo, con l'osservanza delle seguenti disposizioni e con effetto:

- dal 1° gennaio 1975, per il personale già appartenente ai soppressi enti edilizi ISES - ISSCAL;

- dal 21 ottobre 1975, per il personale già appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

- dal 17 gennaio 1976, per il personale già appartenente al soppresso ente "Gioventù Italiana".

Per gli impiegati, l'inquadramento è disposto in relazione al ruolo e alla carriera di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento e con la qualifica rivestita alla stessa data.

Qualora gli impiegati rivestano una qualifica non prevista nelle allegate tabelle F, G e H, l'inquadramento è disposto in ruolo, carriera e

qualifica corrispondenti a quelli di provenienza. La corrispondenza di qualifica è determinata sulla base della corrispondenza del parametro o coefficiente, che se individuato per difetto, è integrato dagli aumenti periodici necessari per assicurare il trattamento economico in atto alla data del trasferimento.

Per i salariati, l'inquadramento è disposto in relazione alla categoria e qualifica professionale di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento.

Qualora i posti previsti nella dotazione organica non siano sufficienti per poter procedere all'inquadramento in conformità di quanto disposto dai precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero.

I posti delle singole qualifiche previste nella dotazione organica e quelli che, ai sensi del precedente comma, siano stati istituiti in soprannumero, sono soppressi all'atto della cessazione dal servizio del personale che riveste le qualifiche medesime. Sono altresì soppressi i posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 105.

SPINA, Segretario:

Art. 105

Il personale non di ruolo, trasferito alla Regione ai sensi delle disposizioni indicate nell'articolo 103, è inquadrato nei rispettivi contingenti transitori ad esaurimento, istituiti con lo stesso articolo e con effetto:

— dal 21 ottobre 1975, per il personale già appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

— dal 17 gennaio 1976, per il personale già appartenente al soppresso ente "Gioventù Ita-

liana".

L'inquadramento ha luogo in relazione alla categoria ed all'eventuale qualifica professionale di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento.

Si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell'articolo 104.

L'Amministrazione regionale succede nei rapporti a contratto esistenti per la custodia dei beni trasferiti alla Regione dal soppresso ente "Gioventù Italiana".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 106.

SPINA, Segretario:

Art. 106

Con effetto dal 1° gennaio 1977, il personale in servizio alla stessa data, già inquadrato ad esaurimento nei ruoli e nella pianta organica transitori ai sensi dell'articolo 104, è inquadrato nelle fasce funzionali previste dalla presente legge, secondo le corrispondenze di carriera indicate nella allegata tabella D e salvo quanto disposto dai successivi commi ed articoli.

Per il personale non di ruolo, già inquadrato ad esaurimento nei contingenti transitori ai sensi del primo comma dell'articolo 105, l'inquadramento nelle predette fasce, è disposto con le modalità previste dagli articoli 100 e 102. Il servizio cumulativamente prestato alle dipendenze dell'Amministrazione di provenienza e dell'Amministrazione regionale è valutato nella misura prevista dal secondo comma dello stesso articolo 100.

Qualora i posti previsti nella dotazione organica di cui all'allegata tabella B, non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni dei precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire

in occasione delle normali vacanze.

Al personale di cui al presente articolo, si applicano altresì le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 94.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 107.

SPINA, Segretario:

Art. 107

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 106, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell'articolo 95. Qualora il trattamento economico in atto al 1° gennaio 1977 sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento, è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione spettanti al 1° gennaio 1977, nella misura mensile lorda:

- a) stipendio, paga o salario, con i relativi aumenti periodici;
- b) indennità integrativa speciale;
- c) assegno perequativo;
- d) indennità di funzione prevista dall'articolo 48 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
- e) somma erogata ai sensi della legge 28 aprile 1976, numero 155, e del D.P.R. 11 maggio 1976, n. 268;
- f) assegno temporaneo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 732;
- g) assegno fisso previsto dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 21;
- h) assegno fisso previsto dall'articolo 90, nella misura elevata dall'articolo 92;
- i) assegno fisso previsto dall'articolo 91,

nella misura elevata dall'articolo 92.

La misura mensile degli elementi indicati alle lettere a) ed f) del precedente comma è determinata, per il personale già appartenente ai soppressi enti ISES, ISSCAL e "Gioventù Italiana", nell'importo pari a 1/13 del corrispondente importo annuo lordo.

L'indennità e gli assegni indicati nelle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) del precedente comma devono ricomprendersi esclusivamente nel computo del trattamento economico del personale previsto dalle norme istitutive dell'indennità e degli assegni medesimi.

Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità, di qualsiasi natura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 108.

SPINA, Segretario:

Art. 108

Ai fini della progressione nella fascia funzionale, il servizio regionale prestato, dalla data del trasferimento al 31 dicembre 1976, dal personale inquadrato nelle fasce ai sensi dell'articolo 106, è cumulato con il servizio già utile presso l'Amministrazione di provenienza ai fini della progressione in carriera, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma del predetto articolo.

In sede di determinazione dell'anzianità complessiva di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni previste dal primo comma, lettera a), e dai commi quinto e sesto dell'articolo 97.

L'anzianità complessiva indicata dal primo comma è valida, ai fini in esso previsti, nella misura pari alla eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nell'allegata tabella

Cin corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'articolo 107.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del terzo comma, è utilizzata sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella di inquadramento, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:

- del 30 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1977;
- del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1978;
- del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Tuttavia, nei confronti del personale che dopo il 1° gennaio 1977 sia cessato o cessi dal servizio anche volontariamente, l'anzianità residua è solo utilizzata integralmente, ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.

Al personale, cui ai sensi dell'articolo 107 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, la eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'articolo 107, restando comunque confermato il trattamento più favorevole.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Piredda - Tedesco - Spina:

“Art. 108 bis - Il personale inquadrato ad esaurimento nei ruoli e nella pianta organica transitoria, ai sensi dell'art. 104, che alla data del 1° gennaio 1977 sia già cessato dal servizio, è inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è disposto, anche in soprannumero, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello in cui ha avuto luogo la cessazione

in ruolo, carriera e qualifica corrispondenti a quelli dell'Amministrazione di provenienza, con l'anzianità posseduta nella qualifica stessa.

La corrispondenza di qualifica è determinata sulla base della corrispondenza del connesso parametro o coefficiente.

In correlazione con gli inquadramenti disposti ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare scrutini per merito comparativo ai fini delle promozioni alle qualifiche immediatamente superiori a quelle dei singoli inquadramenti, con effetto dalla data nelle quali hanno avuto luogo gli inquadramenti stessi”. (15)

Emendamento sostitutivo parziale Fadda - Piredda - Biggio - Farigu - Marini - Gianoglio - Marraccini:

“Art. 108 - Il primo comma è sostituito dal seguente: ‘Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, il servizio regionale prestato dalla data del trasferimento al 31 dicembre 1976 dal personale inquadrato nelle fasce ai sensi dell'articolo 106 è cumulato con il servizio continuativo reso presso l'Amministrazione di provenienza; tale ultimo servizio, salvo più favorevole valutazione presso l'Amministrazione di provenienza ai fini della progressione in carriera, è così valutato:

- per intero, se prestato in ruolo nella carriera di appartenenza;
- per due terzi, se prestato in ruolo nella carriera immediatamente inferiore;
- per metà, se prestato in ruolo in carriera ulteriormente inferiore;
- per intero se prestato fuori ruolo in categoria corrispondente alla carriera di appartenenza;
- per metà, se prestato fuori ruolo in categoria immediatamente inferiore a quella corrispondente alla carriera di appartenenza;
- per un terzo, se prestato fuori ruolo in categorie ulteriormente inferiori’ ”. (42)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piredda per illustrare i suoi emendamenti.

PIREDDA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per illustrare il motivo per cui

è stato presentato l'emendamento numero 15 che introduce l'articolo 108 *bis*. Noi dobbiamo partire da una premessa: con la legge 169 si dà sistemazione a personale trasferito alla Regione — a tacere di altri strumenti legislativi —, con una legge — la numero 480 — che è del 1975. Ebbene, se noi avessimo recepito con la dovuta tempestività il personale e i servizi che venivano trasferiti dallo Stato alla Regione, è presumibile che, anche a voler prendere un anno di tempo, noi avremmo definito la questione nel 1976, non di più. (Avremmo potuto, in eccesso di giusta tempestività, risolvere il problema nel 1975). Il fatto che, per complicazioni interne — di cui non portano sicuramente responsabilità il personale dipendente — si sia arrivati alla primavera del '78 per dare sistemazione a questi dipendenti, credo che non possa risolversi in un danno al personale che è stato collocato a riposo antecedentemente al 1° gennaio 1977.

Io ricordo che il dibattito sulla data di decorrenza dei benefici che venivano portati con il provvedimento di legge in esame riguardava in maniera particolare la maggiore o minore quantità delle risorse finanziarie che la Regione avrebbe impegnato in questo disegno di legge a seconda che la data fosse stata fissata nel primo gennaio '77 o in un giorno antecedente. Si è deciso, d'intesa con le rappresentanze sindacali, di indicare come data discriminante il primo gennaio 1977. Ciò ha posto dei problemi, relativi al personale che è stato collocato a riposo anteriormente a questa data, e che provengono dagli organici di quegli Enti che sono passati alla Regione per virtù della legge 480, per esempio. Per queste persone la inadempienza o la non tempestività della Giunta e del Consiglio regionale arreca delle conseguenze negative. Per evitare queste conseguenze negative ho presentato assieme ad alcuni colleghi l'emendamento che introduce l'articolo 108 *bis*, il quale corregge un errore, nel senso che inquadra il personale trasferito alla Regione in virtù della legge 480, non in ruoli transitori, ma nei ruoli della Regione vigenti al momento in cui detti dipendenti sono stati collocati in servizio. Almeno un mese prima.

Pertanto chiederei sia alla sensibilità della

Giunta, sia alla sensibilità di tutti i colleghi di accogliere questo emendamento, che rende giustizia a persone che hanno l'unico torto di essere state, alcune, incluse obbligatoriamente nelle "tranches" di pensionamento antecedenti al 1° gennaio 1977, anche per effetto di quelle scale previste dalla legge numero 336 sul pensionamento degli ex-combattenti.

Quanto all'emendamento numero 42, lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Onorevole Presidente, brevemente sull'emendamento numero 42. Sull'argomento io mi sono intrattenuto, credo anche abbastanza dettagliatamente, in occasione della discussione generale. Non ripeterò le cose che ho detto in quell'occasione. Devo solo dirmi compiaciuto del fatto che un gruppo di colleghi, rappresentanti di diverse parti politiche di questo Consiglio, abbiano recepito queste osservazioni che io prospettai in occasione del dibattito generale e abbiano tradotto in un ordine del giorno assai puntuale e preciso le richieste che furono avanzate dal sottoscritto.

Le mie perplessità di allora — riflesse, credo, dall'emendamento in discussione — partono da una esigenza fondamentale. Questo disegno di legge indubbiamente tende a mettere ordine nelle strutture organiche della Regione Autonoma della Sardegna, ma credo che non possa non tenere conto della necessità di evitare pericolose, antipatiche (io dissi allora e ripeto adesso), incivili sperequazioni fra dipendenti regionali. Infatti, chi leggesse, anche con molta fretta, questo disegno di legge, non potrebbe non rilevare questa macroscopica differenza di trattamento fra i dipendenti della Regione e i dipendenti che la Regione dovrà assimilare da altri Enti dello Stato, in forza delle disposizioni di legge che tutti conosciamo. Ecco, l'emendamento numero 42 tende, appunto, ad eliminare queste pericolose, antipatiche sperequazioni, e porre tutti i collaboratori regionali quelli vecchi e quelli nuovi, nelle stesse condizioni, sia di trat-

tamento economico che di carriera.

Dire di più credo che sia superfluo perché l'emendamento è sufficientemente chiaro: in definitiva, l'emendamento attua, per i dipendenti provenienti dalla carriera dello Stato il riconoscimento degli stessi servizi che sono stati riconosciuti ai dipendenti della Regione. E credo che sia questo l'unico modo per rendere giustizia al personale che si accinge a dare la sua collaborazione, certamente preziosissima, alla Regione, in un momento estremamente delicato per la medesima. Da ciò il mio auspicio che il Consiglio e la Giunta vogliano benevolmente considerare questo emendamento ed accoglierlo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, la Giunta accoglie l'emendamento numero 42. Per quanto riguarda invece l'emendamento numero 15 devo fare osservare all'onorevole Piredda che l'eventuale accoglimento comporterebbe automaticamente un aggravio di spesa al Ministero del tesoro ... (*Interruzione*).

Non a noi; al Ministero del tesoro. Noi non siamo in grado di imporre allo Stato questo aumento di oneri.

Devo anche precisare che la Regione Friuli - Venezia Giulia ha avuto recentemente rinviata la legge di assetto del personale per un rilievo quasi simile a questo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

SODDU (D.C.), Presidente della Giunta. Solo a completamento di quanto ha detto l'Assessore. Noi conosciamo la validità delle ragioni che adducono i presentatori dell'emendamento e riconosciamo anche l'equità dell'emendamento, cioè la giusta ragione che lo ispira. Pensiamo però che una norma di questo tipo, per po-

ter essere approvata da noi richieda un preventivo accordo con il Governo, perché si tratta di oneri, in parte ricadenti sulla Regione, ma in gran parte ricadenti sullo Stato. E quindi, prima di introdurre una norma che, al novanta per cento, esaminata attentamente, sarebbe motivo di rinvio sicuro, preferiremmo che la situazione di questo personale fosse esaminata in un accordo comune tra noi e Governo, per verificare se è possibile o no provvedere alla formulazione e approvazione della norma specifica che li riguarda.

Non crediamo, comunque, che venga meno il diritto di questi dipendenti e che il mancato accoglimento dell'emendamento pregiudichi, in una eventuale trattativa futura, il riconoscimento dei loro diritti. Non lo accogliamo per evitare che un motivo quasi certo di rinvio ci costringa al riesame di tutta la legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 42. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 108. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 15.

Ha domandato di parlare l'onorevole Piredda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PIREDDA (D.C.). Io prendo atto delle dichiarazioni dell'Assessore e soprattutto del Presidente che, pur riconoscendo la fondatezza delle ragioni che io ho addotto, e riferendosi a questioni relative al rapporto col Governo, assicurano il successivo impegno da parte della Giunta. Io ho apprezzato le dichiarazioni del Presidente, anche se non ho colto con esattezza quali iniziative la Giunta assumerà per esaminare concretamente con il Governo il problema, ed evitare che dipendenti della Regione abbiano a

subire un danno che non è assolutamente imputabile a loro.

Io insisto, naturalmente, nel votare a favore di questa proposta, anche se non avrà la fortuna dell'approvazione del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 109.

SPINA, Segretario:

Art. 109

Il personale dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici trasferiti alla Regione, in posizione di comando ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, può chiedere, entro tre mesi dalla data predetta, il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale.

L'Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle richieste entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dal primo comma.

I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati dall'Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Il personale che si avvale di detta facoltà, e nei confronti del quale l'Amministrazione regionale si pronuncia affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni previste dai commi primo, terzo e quarto dell'articolo 106.

Il personale che non si avvale della facoltà di cui al primo comma e quello nei cui confronti l'Amministrazione si pronuncia negativamente, può essere mantenuto in servizio nella

posizione di comando per non più di sei mesi dalla scadenza prevista per l'esercizio dell'opzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 110.

SPINA, Segretario:

Art. 110

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 109, con la decorrenza dalla data dell'inquadramento, è attribuita la classe di stipendio d'importo uguale o immediatamente inferiore al trattamento economico in atto alla stessa data. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione spettanti alla data dell'inquadramento, nella misura mensile lorda:

- a) stipendio, con i relativi aumenti periodici;
- b) indennità integrativa speciale;
- c) assegno perequativo;
- d) indennità di funzione prevista dall'articolo 48 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Detto trattamento economico è incrementato ai soli fini del presente articolo, in misura pari all'importo degli assegni fissi previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 21, e dal combinato disposto degli articoli 90 e 92 della presente legge.

Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità, di qualsiasi natura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 111.

SPINA, *Segretario*:

Art. 111

Nei confronti del personale inquadrato ai sensi dell'articolo 109, l'anzianità di servizio già utile presso l'amministrazione di provenienza ai fini della progressione in carriera è valida per la progressione economica nella fascia funzionale. A tale anzianità si applicano le disposizioni previste dal primo comma, lettera a), e dai commi quinto e sesto dell'articolo 97.

L'anzianità di servizio indicata dal primo comma è valida, ai fini in esso previsti, nella misura pari alla eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nell'allegata tabella C in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'articolo 110.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del secondo comma, è utilizzata sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella di inquadramento, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:

- del 30 per cento, a decorrere dalla data di inquadramento;
- del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1979;
- del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Tuttavia, nei confronti del personale che cessa dal servizio, anche volontariamente, l'anzianità residua è utilizzata integralmente, ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.

Al personale, cui ai sensi dell'articolo 110 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, la eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'at-

tribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'articolo 110, restando comunque confermato il trattamento più favorevole.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Corona - Erdas - Francesconi - Puddu Mario - Ghinami:

“Art. 111 - Il primo comma dell'articolo 111 è sostituito dal seguente: ‘Nei confronti del personale inquadrato ai sensi dell'articolo 109, il servizio continuativo reso presso l'Amministrazione di provenienza, valutato secondo le modalità indicate per suddetto servizio dal primo comma dell'articolo 108, è valido per la progressione economica nella fascia funzionale. A tale anzianità di servizio si applicano le disposizioni previste dal primo comma, lettera a), e dai commi quinto e sesto dell'articolo 97’ ”. (43)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corona per illustrare questo emendamento.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. E' solo un aggiustamento in base alle modifiche riportate all'articolo 108 votato testé.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 43. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 111. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 112.

SPINA, *Segretario*:

Art. 112

Sono istituiti ad esaurimento i ruoli transitori del personale docente e non docente e le piante organiche transitorie degli intermedi e dei salariati permanenti, relativi al personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.

Le tabelle, annesse alla presente legge sotto le lettere I, L ed M, determinano separatamente, in relazione alle amministrazioni di provenienza:

- i ruoli degli impiegati amministrativi e tecnici, le carriere e le qualifiche, con la relativa dotazione organica;

- i ruoli del personale docente, i gruppi e le qualifiche, con la relativa dotazione organica;

- la pianta organica degli intermedi, la qualifica professionale, con la relativa dotazione organica;

- la pianta organica dei salariati permanenti, le categorie di servizio e le qualifiche professionali, con la relativa dotazione organica;

- i contingenti del personale non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, e con mansioni impiegatizie, docenti e salariali.

Lo stato giuridico del personale di cui al presente articolo è regolato dalla normativa vigente presso l'INAPLI alla data del trasferimento.

Ferme le disposizioni contenute negli articoli 90 e 92, al personale predetto compete il trattamento economico determinato secondo la normativa vigente presso i rispettivi enti di provenienza alla data del trasferimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 113.

SPINA, *Segretario*:

Art. 113

Il personale di ruolo e quello allineato, trasferito alla Regione ai sensi della disposizione indicata nell'articolo 112, è inquadrato ad esaurimento nei rispettivi ruoli e piante organiche transitori istituiti con lo stesso articolo, con l'osservanza delle seguenti disposizioni e con effetto dal 21 ottobre 1975.

Per gli impiegati e per il personale docente, l'inquadramento è disposto in relazione al ruolo e alla carriera o gruppo di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento e con la qualifica rivestita alla stessa data.

Qualora gli impiegati rivestano una qualifica non prevista nelle allegate tabelle I, L ed M, l'inquadramento è disposto in ruolo, carriera e qualifica corrispondenti a quelli di provenienza.

Per i salariati l'inquadramento è disposto in relazione alla categoria di servizio e qualifica professionale di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento.

Qualora i posti previsti nella dotazione organica non siano sufficienti per poter procedere all'inquadramento in conformità di quanto disposto dai precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero.

I posti delle singole qualifiche previste nella dotazione organica e quelli che, ai sensi del precedente comma, siano stati istituiti in soprannumero, sono soppressi all'atto della cessazione dal servizio del personale che riveste le qualifiche medesime. Sono altresì soppressi i posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 114.

SPINA, *Segretario*:

Art. 114

Il personale non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, trasferito alla Regione ai sensi della disposizione indicata nell'articolo 112, è inquadrato nei rispettivi contingenti transitori ad esaurimento istituiti con lo stesso articolo e con effetto dal 21 ottobre 1975.

L'inquadramento ha luogo in relazione alla categoria di mansioni ed all'eventuale qualifica professionale di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento.

Si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell'articolo 113.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 115.

SPINA, Segretario:

Art. 115

In attesa che, con successiva legge regionale, venga disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di addestramento professionale, delegate alla Regione sarda ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, con decorrenza dal 1° gennaio 1977 è istituito il ruolo speciale regionale del personale della formazione professionale.

Il ruolo speciale di cui al precedente comma si articola in cinque fasce funzionali.

Nell'ambito di ciascuna fascia funzionale sono individuate, secondo l'allegata tabella N, le singole qualifiche funzionali, raggruppate per equivalenza di mansioni.

La dotazione organica complessiva del personale per ciascuna fascia funzionale è stabilita secondo l'allegata tabella O.

Il contingente numerico per ciascuna qualifica, nel limite della dotazione organica di ciascuna fascia funzionale, è determinato con decreto dell'Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato per l'organizzazione ed il personale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 116.

SPINA, Segretario:

Art. 116

Lo stato giuridico del personale inquadrato nel ruolo speciale istituito dall'articolo 115 è regolato dalle seguenti disposizioni e, per quanto non previsto ed in quanto compatibile, dalle norme contenute nel titolo secondo della presente legge.

Il trattamento economico è quello indicato nell'allegata tabella P e relative note, che fanno parte integrante della presente legge.

In materia di trattamento economico, si applicano il principio dell'onnicomprendività e le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 78, intendendosi sostituita l'indennità di cui alla lettera a) di detto primo comma con quella prevista dal successivo articolo 124 per il direttore di centro.

Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi dal secondo al settimo dell'articolo 79 e quelle degli articoli 81, 84, 85 e 86.

In materia di trattamento economico di missione e di trasferimento, al personale predetto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 82, secondo la seguente tabella di equiparazione.

RUOLO UNICO

— Personale VI fascia

- Personale V fascia
- Personale IV e III fascia
- Personale delle altre fasce

RUOLO SPECIALE

- Personale V fascia
- Personale IV fascia
- Personale III fascia
- Personale delle altre fasce

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 117.

SPINA, *Segretario*:

Art. 117

Il personale della quinta fascia funzionale svolge attività d'indirizzo ed impulso delle strutture in cui opera, curando la sintesi di detta attività al fine di un costante perfezionamento dell'azione formativa dei centri.

Se docente, impartisce l'insegnamento di materie teoriche in conformità dei programmi stabiliti, coordina ed indirizza il lavoro pratico collaborando alla funzionalità del centro in cui opera e relazionando, ad ogni conclusione del corso, sull'attività svolta e su eventuali innovazioni da proporre per una maggiore efficacia delle attività medesime. Adempie ad ogni altra attività richiesta da esigenze funzionali del centro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 118.

SPINA, *Segretario*:

Art. 118

Il personale della quarta fascia funzionale svolge compiti di carattere amministrativo, tecnico o contabile, anche con responsabilità di segreteria e di immediata collaborazione negli adempimenti amministrativi della struttura ove presta servizio.

Se docente, impartisce l'insegnamento di materie teoriche o tecnico - pratiche conformemente ai programmi didattici stabiliti; nello svolgimento delle attività didattiche è tenuto a collaborare per la riuscita dei corsi addestrativi, relazionando ad ogni conclusione del corso sull'attività svolta e su eventuali innovazioni da proporre per una maggiore efficacia delle attività medesime. E' responsabile delle attrezzature utilizzate in occasione delle esercitazioni ed adempie ad ogni altra attività richiesta da esigenze funzionali del centro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 119.

SPINA, *Segretario*:

Art. 119

Il personale della terza fascia funzionale è addetto a compiti amministrativi di natura prevalentemente esecutiva e a compiti aziendali per i quali sia richiesta specializzazione professionale, responsabilità per deposito o custodia in orari disagiati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 120.

SPINA, *Segretario*:

Art. 120

Il personale della seconda fascia funzionale è addetto ai servizi di anticamera, di custodia, di messa in ordine dei locali e delle attrezzature.

Può essergli affidata la cura della biancheria e delle vettovaglie aziendali, nonché l'assolvimento di compiti per i quali sia richiesta una qualificazione professionale.

Di detto personale fanno parte gli addetti alla conduzione degli autoveicoli, ai quali è richiesta altresì la piccola manutenzione del mezzo in dotazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 121.

SPINA, *Segretario*:

Art. 121

Il personale della prima fascia funzionale è adibito a compiti di pulizia e trasporto di bagagli, od a servizi generali aziendali nel cui assolvimento non sia richiesta qualificazione professionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 122.

SPINA, *Segretario*:

Art. 122

Il personale appartenente alle fasce funzio-

nali di cui alla presente sezione, può essere temporaneamente adibito a mansioni diverse, purché non proprie delle fasce inferiori a quella di appartenenza, per esigenze di servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 123.

SPINA, *Segretario*:

Art. 123

Presso ogni centro di addestramento professionale in attività alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Consiglio di direzione che esercita, in quanto compatibili, le attribuzioni del Comitato di servizio di cui all'articolo 22.

Il Consiglio di direzione è composto dal direttore del centro, che lo presiede, e da tre docenti eletti, per la durata di un triennio, dal personale in servizio presso il centro medesimo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 124.

SPINA, *Segretario*:

Art. 124

Il direttore di centro è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il Comitato per l'organizzazione e il personale, fra i dipendenti del ruolo speciale della formazione professionale, inqua-

drati nella V e IV fascia funzionale.

La nomina a direttore di centro ha la durata di un triennio ed è rinnovabile. Può essere revocata con provvedimento motivato, da adottarsi con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al direttore di centro è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità pari al 15 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio della V fascia del ruolo di appartenenza. Detta indennità viene corrisposta per 12 mensilità, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 27.

In caso di assenza, impedimento o aspettativa superiore a sessanta giorni del direttore del centro, le sue funzioni sono esercitate da un componente del Consiglio di direzione designato dallo stesso direttore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 125.

SPINA, Segretario:

Art. 125

Il direttore di centro ha funzione di direzione, coordinamento e controllo sull'attività del centro; cura il collegamento tra la struttura organizzativa e l'Assessorato da cui dipende funzionalmente, rispondendo personalmente dei risultati qualora non abbia adottato le necessarie iniziative.

Avvalendosi del Consiglio di direzione, promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza della struttura alle esigenze dell'attività formativa, verificando i risultati conseguiti e relazionando all'Assessorato competente in ordine agli stessi risultati ed ai fatti per i quali i dipendenti si siano resi responsabili di infrazione disciplinare.

Il direttore del centro, nel quale sia svolta attività addestrativa inferiore a 5 corsi nor-

mali, è obbligato ad effettuare non meno di otto ore d'insegnamento settimanale, tenuti presenti il titolo di studio posseduto e le attitudini professionali acquisite.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 126.

SPINA, Segretario:

Art. 126

L'orario di servizio del personale docente è stabilito in 36 ore settimanali, di cui 24 sono destinate all'attività didattica e 12 alle eventuali esigenze del centro presso cui il personale medesimo presta servizio.

L'articolazione dell'orario nella settimana è disposto con atto del direttore del centro, sentito il consiglio di direzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 127.

SPINA, Segretario:

Art. 127

Il personale docente usufruisce del congedo ordinario previsto dall'articolo 56 a conclusione del corso addestrativo e non oltre l'inizio di quello successivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 128.

SPINA, *Segretario*:

Art. 128

La Commissione di disciplina del personale della formazione professionale è quella costituita ai sensi dell'articolo 67, parzialmente modificata nella sua composizione, con l'integrazione di un membro eletto dal personale della fascia funzionale a cui appartiene l'inquisito, in sostituzione del membro indicato dal secondo comma del medesimo articolo 67.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 129 della Sezione III.

SPINA, *Segretario*:

Art. 129

Con effetto dal 1° gennaio 1977, il personale in servizio alla stessa data, già inquadrato ad esaurimento nei ruoli e nelle piante organiche transitori ai sensi dell'articolo 113, è inquadrato nelle fasce funzionali previste nella Sezione II del presente capo, secondo le corrispondenze di carriera, di gruppo o di qualifiche professionali indicate nell'allegata tabella Q e salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Per il personale non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, già inquadrato ad esaurimento nei contingenti transitori ai sensi del primo comma dell'articolo 114, l'inquadramento nelle predette fasce è disposto con le modalità previste dagli articoli 100 e 102. Il servizio cumulativamente prestato alle dipendenze dell'Ente di provenienza e dell'Amministrazione regionale è valutato nella misura prevista dal secondo comma dello stesso articolo 100.

Qualora i posti previsti nella dotazione or-

ganica di cui all'allegata tabella O, non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni dei precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

Al personale di cui al presente articolo, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche funzionali previste dalla tabella N, si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 94.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Tedesco - Melis Antonio - Floris Mario:

"Art. 129 - Dopo la dizione: 'art. 113', 'aggiungere: 'e 114' ". (32)

Emendamento soppressivo parziale Tedesco - Melis Antonio - Floris Mario:

"Art. 129 - Sopprimere totalmente il secondo comma 'Per il personale non di ruolo, ecc' ". (33)

Emendamento aggiuntivo Piredda - Isoni - Tedesco:

"Art. 129 - All'art. 129 aggiungere il comma: 'Il personale in servizio da almeno un anno con rapporto a tempo determinato viene incluso in una graduatoria regionale da cui si attingerà obbligatoriamente via via che si renderanno vacanti posti di ruolo' ". (51)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piredda per illustrare il suo emendamento.

PIREDDA (D.C.). Spero che questo emendamento non abbia la fortuna dei precedenti. Anche questo è un emendamento difficile; peraltro ha riscontro in situazioni obiettive che la Regione ha costantemente tutelato.

Esistono delle persone, che svolgono, credo

attività di insegnamento — mi riferisco alla situazione di Oristano, che conosco più direttamente, dove, per una serie di inadempienze o non premure della Regione, ha sede un centro che funziona a ritmo ridotto —; ebbene, da diversi anni a questi insegnanti viene conferito l'incarico annuale, che, in alcuni casi, è stato via via rinnovato da cinque anni; in altri da quattro anni; il rinnovo minimo è di tre anni.

Ora, noi, come Consiglio regionale, tante altre volte ci siamo dovuti occupare degli operai della forestazione, degli operai delle industrie che perdono il lavoro; ci siamo posti il problema di non far venire meno la sicurezza del lavoro. Ebbene, le stesse preoccupazioni debbono animarci a proposito di questi lavoratori; tanto più che essi ricoprono posti di lavoro che non vengono eliminati, perché la struttura continua ad esistere. Io non vorrei che queste persone che hanno lavorato per anni con incarico precario adesso vengano mandati a casa e sostituiti da altre persone, anche perché — ripeto — in molti casi questa precarietà di insegnamento dipende dal fatto che la Regione non si è ancora decisa, una volta per tutte, a dare una sistemazione definitiva al problema.

Per questo motivo ho presentato questo emendamento che tende solo, evitando l'inghippo della corrispondente disposizione di articoli finanziari, a far sì che questi lavoratori abbiano garantito il posto, così come ce l'hanno oggi, e che, non potendo essere inquadrati in questo ruolo che viene istituito da questa legge, vengano inclusi in una graduatoria regionale da cui si attingerà, a mano a mano che si renderanno disponibili dei posti, o finché si predisporrà un organico che comprenda anche i loro posti di lavoro.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Sull'emendamento 51. Io non so se questo emendamento possa essere incluso nel disegno

di legge 169. Io concordo pienamente sul fatto che sia giusto e necessario procedere nel tempo indicato dall'emendamento (il Provveditorato agli studi si comporta nello stesso modo: a coloro che hanno prestato un certo numero di anni di insegnamento a tempo determinato viene costituito un qualche titolo che consenta di essere chiamati allorché vi sia necessità di insegnanti). Nonostante ciò, ripeto, non so se non torni più utile un ordine del giorno in cui si fissi la necessità che questo avvenga, e con cui si impegni quindi l'Assessore al lavoro e alla formazione professionale a che tenga conto di questa esigenza.

Mi sembra più difficile però inserirlo nella legge; comunque è questo un fatto di opportunità e soprattutto di tecnica legislativa che io non sono in grado di dirimere. Vorrei inoltre pregare l'onorevole Piredda di puntualizzare meglio: noi stiamo parlando di insegnanti che hanno insegnato per anni, laddove l'emendamento reca le parole: "da almeno un anno", il che ci porta al periodo successivo alla decorrenza della legge, che inquadra il personale della formazione professionale dal 1° gennaio del '77, coloro, cioè che almeno a quella data fossero già insegnanti.

Per quanto concerne invece l'emendamento numero 32, debbo dire che la Giunta non è d'accordo, poiché si vanifica una differenza di posizione giuridica fra quelli che sono di ruolo e quelli che non sono di ruolo. Altrettanto è da dire per l'emendamento numero 33: sopprimendo il secondo comma il personale non di ruolo e quello di ruolo avrebbero lo stesso trattamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 129. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'emendamento numero

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

32. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 51. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piredda. Ne ha facoltà.

PIREDDA (D.C.). Intanto credo che si debba senz'altro correggere la data: anziché "da almeno un anno" si intende "che dal 1° gennaio '77 svolgessero l'incarico". Per quanto riguarda il problema che ha posto l'Assessore io non so a chi dobbiamo chiedere se l'emendamento è inseribile nella legge. Io debbo dire, come presentatore dell'emendamento, che, se è inseribile lo mantengo, altrimenti intendo trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Piredda, lei intende ritirare l'emendamento?

PIREDDA (D.C.). Devo chiedere la sospensione della discussione su questo emendamento, o meglio, che sia sospesa la votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Piredda, non è possibile.

PIREDDA (D.C.). Non è colpa mia; io ho chiesto la parola subito dopo la dichiarazione dell'Assessore, che era una dichiarazione interlocutoria, pertanto, a rigore, non si sarebbe potuto nemmeno mettere in votazione l'articolo, non essendo chiaro se era un emendamento proponibile o non proponibile.

PRESIDENTE. No, l'emendamento è proponibile, altrimenti non lo avrei messo in discussione, mi consenta, onorevole Piredda. Mi dispiace che la Giunta abbia posto il quesito se sia tecnicamente possibile, questo è un altro discorso. La Giunta deve dare il suo parere sul merito dell'emendamento.

Detto questo, le ricordo che l'emendamento è stato messo in votazione. Se lei intende presentare un emendamento all'emendamento lo presenti rapidamente.

PIREDDA (D.C.). Lo ritiro, per presentare un ordine del giorno di eguale tenore.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 51 si intende ritirato.

Si dia lettura dell'articolo 130.

SPINA, *Segretario*:

Art. 130

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 129, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell'articolo 95. Qualora il trattamento economico in atto al 1° gennaio 1977 sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento, è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzioni spettanti al 1° gennaio 1977, nella misura mensile lorda:

a) stipendio, paga o salario, con i relativi aumenti periodici;

b) indennità integrativa speciale;

c) assegno temporaneo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 732;

d) assegno fisso previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1976, n. 48, e 20 giugno 1977, n. 21;

e) assegno fisso previsto dall'articolo 90, nella misura elevata dall'articolo 92.

La misura mensile degli elementi indicati alle lettere a) e c) del precedente comma è determinata nell'importo pari a 1/13 del corrispondente importo annuo lordo.

Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità, di qualsiasi misura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 131.

SPINA, *Segretario*:

Art. 131

Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, il servizio regionale prestato, dalla data del trasferimento al 31 dicembre 1976, dal personale inquadrato nelle fasce ai sensi dell'articolo 129, è cumulato con il servizio già utile presso l'Ente di provenienza ai fini della progressione in carriera ovvero, per il personale docente, nelle classi di stipendio, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma del predetto articolo.

In sede di determinazione dell'anzianità complessiva di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni previste dal primo comma, lettera a), e dai commi quinto e sesto dell'articolo 97.

L'anzianità complessiva indicata dal primo comma è valida, ai fini in esso previsti, nella misura pari alla eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nell'allegata tabella O in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'articolo 130.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del terzo comma, è utilizzata sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella di inquadramento, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:

- del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1977;
- del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Tuttavia, nei confronti del personale che dopo il 1° gennaio 1977 sia cessato ovvero cessi dal servizio, anche volontariamente, l'anzianità residua è utilizzata integralmente, ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.

Al personale, cui ai sensi dell'articolo 130 sia stata assegnata l'ultima classe di sti-

pendio della fascia di appartenenza, la eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'articolo 130, restando comunque confermato il trattamento più favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 132.

SPINA, *Segretario*:

CAPO V

NORME COMUNI E FINALI

Art. 132

Per gli effetti previsti dall'articolo 32, il termine della prima contrattazione triennale è fissato alla data del 1° luglio 1979.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 133.

SPINA, *Segretario*:

Art. 133

Fino all'istituzione dei servizi e dei settori di cui all'articolo 4, nulla è innovato nell'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda; sono altresì fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza del ruolo e della carriera di appartenenza, nonché della qualifica rivestita e delle funzioni conferi-

te ai sensi della normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

In attesa dell'assegnazione definitiva delle qualifiche funzionali, il personale assume la qualifica provvisoria di impiegato amministrativo o tecnico, ovvero di docente, nella fascia funzionale di inquadramento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRA

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 134.

SPINA, Segretario:

Art. 134

In sede di prima applicazione della presente legge, le specifiche competenze attribuite al Comitato per l'organizzazione ed il personale sono esercitate, sino alla formale istituzione del medesimo, da un Comitato provvisorio così composto:

- dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, che lo presiede;
- dal Segretario generale e dai Direttori dei servizi degli Assessorati regionali;
- dal Direttore della Ragioneria;
- dal Capo ufficio del personale;
- da sei rappresentanti del personale regionale designati dalle Organizzazioni sindacali del personale medesimo maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente in servizio presso l'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 134 bis.

SPINA, Segretario:

Art. 134 bis.

Sino alla data dell'insediamento del Comitato per l'organizzazione ed il personale, il Consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai seguenti compiti residui e relativi ai periodi precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge:

- a) effettuazione degli scrutini di promozione;
- b) attribuzione dei giudizi complessivi.

Il Comitato per l'organizzazione ed il personale, formalmente costituito ai sensi dell'articolo 20, esercita le attribuzioni del Consiglio di amministrazione previste dal precedente comma ed eventualmente residue, sino alla loro definizione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 134 ter.

SPINA, Segretario:

Art. 134 ter.

Sino a quando non venga provveduto alla integrale copertura dei posti dell'organico di cui alle tabelle B ed O allegate alla presente legge, in deroga alla norma di cui al quarto comma dell'articolo 55, le prestazioni per lavoro straordinario possono essere autorizzate sino ad un massimo di trenta ore mensili per ciascuno impiegato.

In ogni caso le prestazioni mensilmente retribuibili non possono eccedere il limite globale corrispondente a venti ore per ciascun impiegato in servizio presso l'Amministrazione.

PRESIDENTE. All'articolo 134 *ter*, è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Corona - Carrus - Francesconi:

"Art. 134 *ter* - Dopo il secondo comma aggiungere il seguente comma: 'La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 12' ". (44)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, per illustrare questo emendamento.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si tratta di un errore tecnico nella stesura del testo dell'articolo: il capo del Gabinetto del Presidente della Giunta, era stato escluso dalla possibilità di fruire dell'eventuale orario straordinario.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 134 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 44. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 135.

SPINA, *Segretario*:

Art. 135

I concorsi banditi, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda Forestale Demaniali della Regione Sarda, sono portati a compimento. Resta ferma la facoltà prevista

dall'articolo 8 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite dei posti disponibili alla data predetta.

I vincitori dei concorsi predetti, nonché gli eventuali idonei previsti dalla norma di cui al precedente comma, sono inquadrati nel ruolo unico regionale e nelle fasce funzionali, secondo le corrispondenze di carriera indicate nell'allegata tabella D, con il trattamento economico della classe di stipendio iniziale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo numero 135 *bis*.

SPINA, *Segretario*:

Art. 135 *bis*.

In deroga alla norma di cui all'articolo 78, al personale appartenente al ruolo unico regionale comandato presso il Centro regionale di programmazione sono concessi i compensi speciali previsti dall'articolo 14, comma terzo, della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

PRESIDENTE. All'articolo 135 *bis*, sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Corona - Erdas Francesconi - Puddu Mario - Ghinami:

"Art. 135 *bis* - Dopo le parole 'comandato presso il Centro regionale di programmazione' aggiungere 'al 1° gennaio 1977' ". (45)

Emendamento aggiuntivo Marraccini - Gianoglio - Piredda:

"Art. 135 *ter* - Dopo l'articolo 135 *bis* aggiungere il seguente articolo 135 *ter* 'La norma di

cui al quarto comma dell'articolo 38 si applica anche al personale che, alla data del 1° gennaio 1977 sia, da almeno dieci anni, stabilmente addetto alla conduzione di autoveicoli, anche se non in possesso della patente D o D-E' ". (55)

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti li danno per illustrati.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 135 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 45. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 55. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 136.

SPINA, Segretario:

Art. 136

Il divieto di cui al primo comma dell'articolo 78 non ha effetto nei riguardi delle indennità, proventi o compensi relativi ad incarichi svolti o a prestazioni rese in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni previste dagli articoli 80, 81, 82 e 83 hanno applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge; pertanto, sino alla stessa data, le indennità ed i compensi previsti dalle predette disposizioni sono liquidate secondo le norme e sulla base

degli stipendi in precedenza vigenti.

Le indennità di cui alle leggi regionali 5 maggio 1969, n. 18, e 11 dicembre 1969, n. 32, corrisposte successivamente al 1° gennaio 1977, sono sottoposte a congruaggio, in sede di liquidazione del trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni contenute nel capo secondo del presente titolo.

L'incremento della misura dell'indennità integrativa speciale, corrisposto a decorrere dal 1° luglio 1977 al personale di cui ai capi terzo e quarto del presente titolo, viene assorbito nell'indennità di contingenza spettante dalla stessa data, nel limite dell'incremento stesso.

Gli assegni previsti dagli articoli 89, 90 e 91, nella misura elevata dal 1° gennaio 1977 con l'articolo 92, sono assorbibili in sede di attribuzione del trattamento economico, che viene effettuata ai sensi degli articoli 95, 107 e 130.

Fino a quando non venga definito il trattamento economico spettante in applicazione della presente legge, al personale in servizio viene corrisposto il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo congruaggio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 136 *bis*.

SPINA, Segretario:

Art. 136 *bis*

La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge che in riferimento all'attività amministrativa caratterizzata dall'esercizio di un potere discrezionale definisca in modo compiuto:

a) l'ambito di competenza propria dei coordinatori, entro un quadro ove sia organicamente disciplinato l'esercizio dei diversi gradi di attribuzioni;

b) i limiti entro i quali possano essere delegate le attribuzioni del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché quelle proprie dei coordinatori;

c) le modalità da osservare nella comunicazione dei provvedimenti adottati ai competenti organi superiori e i termini entro i quali si procede all'annullamento, alla revoca o alla riforma dei provvedimenti medesimi per motivi di legittimità o di merito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 137.

SPINA, Segretario:

Art. 137

La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge concernente la revisione generale della materia relativa al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 138.

SPINA, Segretario:

Art. 138

Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 137, nei confronti del personale di cui ai Capi terzo e

quarto del presente titolo non ha luogo l'iscrizione al Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

Il personale indicato al primo comma, fermo restando il diritto di opzione di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 novembre 1975, n. 764, è iscritto ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, rispettivamente, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) od alla Cassa per le pensioni ai sanitari (C.P.S.).

Ai fini del trattamento assistenziale l'iscrizione ha luogo secondo la disciplina prevista per il personale regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 138 bis.

SPINA, Segretario:

Art. 138 bis

Fino a quando non verrà emanata un'organica normativa in materia, l'Amministrazione regionale, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 14, è autorizzata a dotare l'Ufficio Stampa di un numero di giornalisti non superiore a tre, di cui due professionisti e un pubblicitario, e di un fotografo, assunti tutti con contratto a tempo determinato.

Uno dei due giornalisti professionisti svolge anche funzioni di coordinamento.

Per la durata del rapporto, ai giornalisti si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria; al fotografo è attribuito il trattamento economico corrispondente alla quinta classe di stipendio della quinta fascia funzionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Mela - Floris Mario - Saba - Melis Antonio - Biggio - Mura - Tedesco - Monni Pietro Serafino:

“Art. 138 bis - Fino a quando non verrà emanata un'organica normativa in materia, l'Amministrazione regionale, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 14, è autorizzata a dotare l'Ufficio Stampa di un numero di giornalisti professionisti non superiore a tre, e di un fotografo.

Uno dei tre giornalisti professionisti svolge anche funzioni di coordinamento.

Per la durata del rapporto, ai giornalisti si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria; al fotografo è attribuito il trattamento economico corrispondente alla quinta classe di stipendio della quinta fascia funzionale”. (14)

Emendamento aggiuntivo Marraccini - Gianoglio - Mura - Monni Pietro Serafino:

“Art. 138 ter - Dopo l'articolo 138 bis aggiungere il seguente articolo: ‘Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta è tenuta a presentare un disegno di legge concernente la definitiva ristrutturazione del Centro Regionale Anti Insetti anche al fine di definire l'organico.

Entro tale data con altro disegno di legge la Giunta è tenuta alla definizione della posizione del personale dei servizi regionali anti incendi’ ”. (27)

Emendamento sostitutivo totale Corona - Erdas - Francesconi - Puddu Mario - Ghinami:

“Art. 138 bis - Fino a quando non verrà emanata un'organica normativa in materia, restano ferme le disposizioni in vigore concernente l'Ufficio stampa e quello di documentazione regionale da esso dipendente”. (46)

Emendamento aggiuntivo Marraccini - Gianoglio - Mura - Monni Pietro Serafino - Fadda -

Biggio - Marini - Macis - Berlinguer:

“Art. 138 ter - Dopo l'articolo 138 bis aggiungere il seguente articolo: ‘Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta è tenuta a presentare un disegno di legge concernente la definitiva ristrutturazione del Centro regionale Anti Insetti anche al fine di definire l'organico.

Entro tale data con altro disegno di legge la Giunta è tenuta alla definizione della posizione del personale dei servizi regionali anti incendi’ ”. (47)

Emendamento aggiuntivo Marraccini - Marini - Farigu - Fadda - Gianoglio:

“Art. 138 ter - Dopo l'articolo 138 bis aggiungere il seguente articolo: ‘Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta è tenuta a presentare un disegno di legge concernente la definitiva ristrutturazione del Centro Regionale Antimalarico e Anti-Insetti (CRAAI) e contemporaneamente definirne l'organico.

In attesa dell'applicazione della legge di ristrutturazione la Giunta è tenuta al mantenimento in servizio del personale dei servizi generali del CRAAI.

Entro tale data con altro disegno di legge la Giunta è tenuta alla definizione della posizione del personale dei servizi regionali anti incendi’ ”. (52)

MARRACCINI (D.C.). Gli emendamenti numeri 27 e 47 si intendono ritirati.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 27 e 47 si intendono ritirati. I presentatori degli altri emendamenti li danno per illustrati.

Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generale, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, la Giunta ha presentato all'articolo 138 bis, un emendamento che è sostituti-

vo totale di tutto l'articolo. Prima l'articolo 138 *bis* faceva riferimento soltanto all'Ufficio Stampa, mentre il nostro emendamento dice che "fino a quando non verrà emanata un'organica normativa in materia, restano ferme le disposizioni in vigore concernenti l'Ufficio Stampa e quello di documentazione regionale da esso dipendente".

Per quanto invece concerne l'emendamento numero 52, la Giunta ha già cominciato venerdì a discutere la legge sul CRAAI, quindi accoglie lo spirito dell'emendamento; anzi, io inviterei i proponenti a volerlo ritirare e a trasformarlo in ordine del giorno, anche perché l'emendamento reca un capoverso che non so se la Giunta sia in grado di accogliere, ed è quello che riguarda il mantenimento in servizio di tutto il personale dei Servizi generali. Debbo infatti precisare che l'Assessorato all'ecologia ha stabilito di formare una graduatoria per procedere alle assunzioni, tenendo conto di una serie di elementi e di parametri concordati fra l'Assessorato e le forze sindacali. Pertanto credo che una parte di questo personale non potrà essere assunto; gli altri, che potevano esserlo, sono stati già assunti.

Per quanto riguarda il servizio regionale anti incendi, è necessaria una pronuncia politica, perché non è stato mai detto in nessun documento, che questo personale debba entrare nei ruoli della Regione.

GIANOGLIO (D.C.). E' una definizione della posizione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Per la definizione della posizione, siamo d'accordo.

In sostanza la Giunta accoglie l'emendamento numero 46, respinge il numero 14 e invita i colleghi Marraccini, Marini, Farigu, Fadda e Gianoglio a voler trasformare l'emendamento numero 52 in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marini. Ne ha facoltà.

MARINI (P.C.I.). Noi prendiamo atto delle

dichiarazioni dell'Assessore Corona, e soprattutto dell'impegno, qui manifestato a nome della Giunta, di presentare in tempi rapidi un disegno di legge sulla ristrutturazione del CRAAI. Mi pare che già precedentemente l'Assessore Corona avesse dichiarato che il disegno di legge sul CRAAI è all'esame della Giunta e che dovrebbe essere esitato dalla Giunta in tempi sufficientemente rapidi.

Di fronte a questo preciso impegno politico, la proposta che viene dal Gruppo comunista, proprio a voler marcare e tenere fermo il nostro impegno, anche politico, di arrivare in tempi rapidi ad una ristrutturazione del CRAAI, è questa: mantenere fermi nell'emendamento numero 52 il primo e il terzo comma, proprio perché rappresentino concretamente, anche nel disegno di legge numero 169, l'impegno della Giunta a voler ristrutturare il CRAAI; trasformare invece il secondo comma in ordine del giorno, per rimarcare così una seconda volta l'impegno politico della Giunta.

PRESIDENTE. Ha domanda di parlare l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.). Onorevole Presidente, per dire anche a nome del Gruppo della Democrazia Cristiana, che noi siamo contrari a che tutto questo emendamento venga trasformato in ordine del giorno, anche perché ricordiamo le tristi vicissitudini che ha passato il personale del CRAAI, e ricordiamo che numerosi ordini del giorno sono stati approvati, e purtroppo hanno avuto scarsa efficacia circa il mantenimento degli impegni che essi contenevano. Perciò siamo dell'avviso che si debba introdurre in legge una norma "cogente", se così la possiamo chiamare, che indichi tassativamente i tempi entro i quali la Giunta debba e possa presentare un disegno di legge per la sistemazione del personale del CRAAI. La strada è, forse, quella indicata dal collega Marini (evidentemente i numerosi scontri che abbiamo avuto in Commissione ci portano alla fine a concordare su determinate soluzioni). Credo che la cosa migliore sia proprio (non c'eravamo messi d'accordo), quella di varare il primo e il terzo comma, e trasforma-

re il secondo in ordine del giorno, tenendo presente che, quando precisiamo la definizione della posizione del personale del servizio anti-incendi, ne parliamo non nel senso che debbano essere tutti quanti inquadrati dentro l'amministrazione, ma che debba essere definita la posizione, lasciando naturalmente alla Giunta le proposte più consone e più conformi a quelle che sono di retta amministrazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io voglio ricordare all'Assessore Corona che vi furono due punti nell'intervento da me svolto in sede di discussione generale, sui quali mi manifestai intransigente e alla risoluzione dei quali condizionai il voto della mia parte politica su questo disegno di legge. Uno dei punti era proprio quello che atteneva il CRAAI. Avrei presentato degli emendamenti a mia firma: ragioni di opportunità assembleare mi hanno suggerito di non farlo, in attesa che altre forze politiche assumessero l'iniziativa. L'iniziativa è stata assunta dall'Assemblea e vede le firme di tutte le parti politiche dell'intesa: essa non poteva che trovare, onorevole Assessore, il mio compiacimento e la mia piena soddisfazione. Da qui il favore della mia parte politica all'emendamento.

Io mi rendo conto delle sue perplessità che nascono certamente da un atto di doverosa responsabilità da parte sua, e sono anche certo conoscendola, che qualunque tipo di impegno si andasse ad assumere (anche al di fuori di questa legge) incontrerebbe, quanto meno, la sua puntuale sensibilità. Però la situazione del CRAAI, onorevole Assessore, è arrivata ad un punto tale che non consente a nessuno, nemmeno ai suoi più grandi estimatori di derogare da atteggiamenti che potessero esimerla dal mantenere, ad onta della sua volontà, impegni che ella dovesse assumere. Perché sarebbe veramente amaro e triste per ciascuno di noi, ritenere che, quando (nel 1970 e 1971) venivano, attraverso ordini del giorno precisi, assunti gli impegni che oggi vogliamo codificare in legge, vi sia stata, da

parte dei rappresentanti della Giunta di allora, la volontà di assumere impegni fasulli, o di assumere in modo non responsabile, impegni che già si sapeva di non potere mantenere. Ecco, se altre ragioni non vi fossero, onorevole Assessore, per suggerire alla mia parte politica di approvare questo emendamento e di chiedere al Consiglio l'unanimità su questo emendamento, ci sarebbe senz'altro quello di togliere a lei, onorevole Assessore, qualunque difficoltà che potrebbe insorgere a cagione di non sempre chiare questioni politiche che avvengono a livello di Consiglio, all'interno delle forze politiche, e soprattutto, assai spesso, anche all'interno della Giunta.

Sono d'accordo con chi ha detto che non è tecnicamente inservibile una norma formulata come risulta dal testo del secondo comma dell'emendamento in un disegno di legge così complesso come è il 169.

Per cui, concludendo, noi dichiariamo di votare in favore dell'emendamento numero 52, per quanto attiene il punto primo e il terzo, e chiediamo che venga formalizzato l'ordine del giorno sul punto secondo, sul quale fin d'ora ci dichiariamo favorevoli.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (P.R.I.). Signor Presidente, a mia volta mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni e delle perplessità dell'onorevole Assessore, conoscendone la serietà e la concretezza che lo caratterizzano nel compiere gli atti che riguarda il suo Assessorato e che sono legati al suo impegno politico. Io, nel mio intervento, avevo chiesto un impegno preciso e inequivocabile da parte della Giunta, in particolare da parte dell'Assessore, per la predisposizione in tempi brevi di un disegno di legge che disciplinasse il settore in argomento, e che ponesse fine a quello che io ho definito uno sconcio, perché è da tanti anni che dibattiamo questo problema e in verità non abbiamo visto mai sbocchi concreti.

L'Assessore, nella sua replica, ha dichiarato la piena disponibilità alla predisposizione di un disegno di legge, che facesse giustizia di tutte

le cose che adesso io non sto a ripetere, e che sono note a tutti i colleghi. Ebbene, in definitiva, in quel momento la risposta dell'Assessore poteva essere soddisfacente, perché mancava, da parte delle forze politiche, la convergenza nel merito; vi erano ancora perplessità, dubbi, reticenze, che poi, via via, sono stati fugati, un po' per le riflessioni doverose, ma anche per i confronti tra le forze politiche stesse, per la pressione democratica del personale, il quale ovviamente non ha mancato di sollecitare e di argomentare sulla propria richiesta: tutto è culminato con la presentazione di un emendamento che vede firmatari i rappresentanti di tutte le forze politiche.

A questo punto la sostanza è quella che è, l'impegno è ordinario, evidentemente, e non può essere considerato perentorio, per cui le preoccupazioni dell'Assessore possono essere tranquillamente fugate, perché egli è confortato dalla responsabilità dell'intero Consiglio, il quale dimostra di comprendere che vi sono anche dei tempi tecnici da rispettare. Pertanto auspicherei che l'onorevole Assessore, a nome della Giunta, non insistesse sulla necessità di trasformare il secondo comma in ordine del giorno, ma accettasse l'emendamento che, in effetti, garantisce che, la soluzione del problema, per motivi indubbiamente estranei alla volontà della Giunta e dell'Assessore, sia rinviata.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Intanto debbo rilevare che, rispetto alla prima stesura dell'emendamento, le forze politiche presenti in Aula sono concordi nel voler introdurre come emendamento soltanto il primo e il terzo comma, lasciando all'ordine del giorno il secondo. Inoltre io vorrei pregare i colleghi di sopprimere, l'ultimo capoverso, dove si dice: "entro tale data, con altro disegno di legge, la Giunta è tenuta alla definizione", le parole "altro disegno di legge", perché può darsi

che, alla fine della discussione questo disegno di legge si possa introdurre, eventualmente ...

GIANOGGIO (D.C.). Siamo d'accordo.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Allora, con queste precisazioni la Giunta lo accoglierà.

PRESIDENTE. La Presidenza ritiene necessario conoscere dai presentatori dell'emendamento numero 14 se intendono ritirarlo o meno.

Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Come presentatore dell'emendamento numero 14, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 14 si intende ritirato. Metto in votazione l'emendamento numero 46. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione il primo e il terzo comma dell'emendamento numero 52. Preciso che il terzo comma è messo in votazione senza la parola "altro". Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'articolo 139.

SPINA, Segretario:

Art. 139

L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare al Comune di Sassari le spese relative agli emolumenti corrisposti alla dipendente impiegata che dal 14 ottobre 1960 al 15 maggio 1968 ha prestato ininterrotto servizio, senza formale provvedimento di comando, presso gli uffici della Sezione di Controllo sugli atti della Provincia di Sassari; la relativa somma, valutata in complessive lire 8.600.000, graverà

sul capitolo 02016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 140.

SPINA, Segretario:

Art. 140

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge — escluse quelle pertinenti al personale trasferito a termini dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e quelle relative al personale in servizio presso l'Azienda delle Foreste Demaniali — per il periodo compreso fra il 1° luglio 1973 e il 31 dicembre 1976, valutate in lire 803.000.000, fanno carico al capitolo 02016 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978.

Fanno altresì carico allo stesso capitolo ed a quello ad esso corrispondente nei bilanci per gli anni successivi, le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge — con l'esclusione anzidetta — valutate in lire 1.373.000.000 per il 1977 e per gli anni successivi e in ulteriori annue lire 752.000.000 dal 1° gennaio 1978 (di cui lire 572.000.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, e lire 180.000.000 per indennità dirigenziali). Fanno altresì carico al medesimo capitolo le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 139 valutate in lire 8.600.000.

Alle spese medesime si fa fronte:

— quanto a lire 750.212.855 mediante l'impiego delle somme disponibili sullo stanziamento del capitolo 02016 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, perso-

nale e riforma della Regione per l'anno 1978;

— quanto a lire 3.559.387.145 mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 03016 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio per l'anno 1978 (lettera H dell'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per il 1978).

Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979 e per quelli successivi — con l'esclusione anzidetta — valutate in annue lire 550.000.000 (di cui lire 370.000.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, e lire 180.000.000 per indennità dirigenziali) si farà fronte con l'aumento dell'imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.

La denominazione del capitolo 02016 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978, è modificata come segue: "Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza ai dipendenti dell'Amministrazione regionale; indennità di mansione ai centralinisti ciechi; indennità di cassa per il maneggio di denaro; indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di S. Gilla in qualità di guardia giurata; indennità al personale in servizio presso il centro meccanografico (spesa obbligatoria)".

Negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

— capitolo 02016 lire 3.559.387.145

in aumento:

— capitolo 02016 lire 3.472.387.145
— capitolo 02019 lire 87.000.000

Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sugli stanziamenti dei capitoli 02017, 02022, 02027, 02028, 02029, 02032, 02033, 02035, dello

stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978, sono trasferite, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, da registrarsi alla Corte dei Conti, al capitolo 02016 dello stesso stato di previsione.

Con lo stesso procedimento è altresì trasferita al capitolo 02016 la somma di lire 2.025.000.000 tratta dallo stanziamento del capitolo 02034, in quanto eccedente le esigenze relative al personale dei sottufficiali e delle guardie forestali.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 93 della presente legge, relativo alla concessione al Fondo di cui alla legge 5 maggio 1965, n. 15, di una sovvenzione di lire 200.000.000 nell'anno 1978, si fa fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 03016 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio (lettera H dell'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1978).

Nello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è istituito il capitolo con la denominazione e con lo stanziamento sottoindicato:

— capitolo 02038 - Sovvenzione straordinaria a favore del Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15

lire 200.000.000.

Nello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio è introdotta la seguente variazione in diminuzione:

— capitolo 03016 lire 200.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, relative al personale trasferito a termini dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975,

n. 480, per il periodo compreso fra il 21 ottobre 1975 ed il 31 dicembre 1976, valutate in lire 58.000.000, fanno carico al capitolo 02023 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978. Fanno altresì carico allo stesso capitolo e a quello ad esso corrispondente nei bilanci per gli anni successivi le maggiori spese derivanti, per il personale medesimo, dalla applicazione della presente legge, valutate in lire 363.612.855 per il 1977 e per gli anni successivi, e in ulteriori annue lire 233.000.000 dal 1° gennaio 1978 (di cui lire 229.500.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e lire 3.500.000 per indennità dirigenziali).

La denominazione del capitolo 02023 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978 è modificata come segue: "Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale addetto all'attività di formazione professionale (spesa obbligatoria)".

Alle spese medesime si farà fronte:

— quanto a lire 101.612.855 mediante l'impiego delle disponibilità acquisite in conto del capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 (lettera M dell'elenco n. 4 allegato al bilancio);

— quanto a lire 916.612.855 mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio (lettera H dell'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1978).

Negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

— capitolo 03016 lire 916.612.855

in aumento:

— capitolo 02023 lire 1.018.225.710

Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente al personale di cui al dodicesimo comma, per l'anno 1979, e per quelli successivi, valutate in annue lire 2.500.000, per indennità dirigenziali, si fa fronte con l'aumento dell'imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge relativamente al personale in servizio presso l'Azienda delle foreste demaniali della Regione, escluse le guardie giurate, per il periodo compreso fra il 1° luglio 1973 e il 31 dicembre 1976, valutate in lire 49.000.000, fanno carico al capitolo 02016 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978.

Fanno altresì carico allo stesso capitolo e a quello ad esso corrispondente nei bilanci per gli anni successivi le maggiori spese derivanti per il 1977 e per gli anni successivi dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 60.000.000, ed in ulteriori annue lire 20.000.000 dal 1° gennaio 1978 (di cui lire 10.000.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza e lire 10.000.000 per indennità dirigenziali).

Alle ulteriori maggiori spese derivanti al bilancio della Regione dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1978, in dipendenza dell'inquadramento nel ruolo unico del personale di cui al diciassettesimo comma, valutate in annue lire 904.374.000 (di cui 815.714.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, lire 37.330.000 per straordinario, lire 11.330.000 per indennità di missione e lire 40.000.000 per contributi in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336), si farà fronte con una corrispondente riduzione del capitolo 05036 dello stato di previsione dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno 1978.

Con l'aumento dell'imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento, si farà fronte alle ulteriori maggiori spese derivanti al bilancio della Regione dall'inquadramento anzidetto per l'anno 1979, valutate in annue lire 346.286.000 (di cui lire 336.286.000 per

assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, e lire 10.000.000 per indennità dirigenziali).

Negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

— cap. 05036	lire 904.374.000
— cap. 03016	lire 189.000.000

in aumento:

— cap. 02016	lire 959.670.000
— cap. 02019	lire 45.044.000
— cap. 02050	lire 22.660.000
— cap. 02051	lire 14.670.000
— cap. 02054	lire 11.330.000
— cap. 02020	lire 40.000.000

Nell'elenco n. 4, allegato al bilancio della Regione per l'anno 1978 è eliminata la previsione indicata alla lettera H, spese correnti.

Nel bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrate:

in diminuzione:

— cap. 1202	lire 904.374.000
-------------------	------------------

Spese:

in diminuzione:

— cap. 1104	lire 485.714.000
— cap. 1105	lire 300.000.000
— cap. 1106	lire 30.000.000
— cap. 1108	lire 22.660.000
— cap. 1109	lire 14.670.000
— cap. 1110	lire 11.330.000
— cap. 1116	lire 40.000.000

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Corona - Baghino - Puddu Mario:

“Al comma 8° sopprimere le parole ini-

– capitolo 1104	lire 422.000.000	invece di	lire 485.714.000
– capitolo 1105	lire 395.000.000	invece di	lire 300.000.000
– capitolo 1106	lire 35.000.000	invece di	lire 30.000.000
– capitolo 1108	lire 20.500.000	invece di	lire 22.660.000
– capitolo 1109	lire 9.000.000	invece di	lire 14.670.000
– capitolo 1110	lire 20.000.000	invece di	lire 11.330.000
– capitolo 1116	lire 2.874.000	invece di	lire 40.000.000

lire 904.374.000

lire 904.374.000”

(823)

Emendamento aggiuntivo Corona - Carrus - Nonne:

“Dopo l’ottavo comma dell’articolo 140 sono inseriti i seguenti commi:

Alle spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 43 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 02093 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l’anno 1978 e con i corrispondenti stanziamenti dei bilanci per gli anni successivi.

Alle spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 47 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l’anno 1978 e con i corrispondenti stanziamenti dei bilanci per gli anni successivi” (49)

Emendamento aggiuntivo Corona - Erdas - Carrus:

“Inserire, dopo l’ultimo comma, il comma seguente:

Le spese derivanti dall’organizzazione dei

ziali: ‘Con lo stesso procedimento’ ”. (48)

Emendamento sostitutivo parziale Puddu Piero - Saba - Piredda:

“Nell’ultimo comma dell’articolo 140, nella parte “Spese in diminuzione”, sono introdotte le sottoindicate variazioni compensative, rese necessarie dagli atti di gestione finora compiuti dagli organi dell’Azienda:

concorsi per l’accesso agli impieghi regionali, valutate — a decorrere dal 1979 — in annue lire 10.000.000, faranno carico ad un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l’anno 1979 e per quelli successivi. Alle spese stesse si farà fronte con l’aumento dell’imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento” (31)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* La Giunta accetta gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l’emendamento numero 48. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’emendamento n. 23.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione la restante parte dell'articolo 140. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 49. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Suspendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 15, viene ripresa alle ore 12 e 35).

PRESIDENTE. All'articolo 101, di cui riprendiamo la discussione, precedentemente sospesa, è stato presentato un sesto emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Loretto - Marini - Fadda - Biggio:

“Dopo l'articolo 101 è aggiunto il seguente articolo 101 *bis*: ‘L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi speciali destinati al personale della sesta fascia funzionale, non proveniente da fascia inferiore ai sensi dell'articolo 101, per il conseguimento dell'aumento di quattro anni dell'anzianità complessiva di servizio regionale, utile ai fini della progressione economica nella stessa fascia.

I concorsi interni di cui al precedente comma consistono in un esame-colloquio e sono indetti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, distintamente per

gruppi di qualifiche funzionali equivalenti, laddove riunite secondo le lettere a), b), c), d) ed e) della nota II contenuta nella allegata tabella A, ovvero per singole qualifiche funzionali negli altri casi.

I concorsi sono indetti per un numero complessivo di 30 posti, che saranno proporzionalmente ripartiti, tra i diversi concorsi, in relazione al numero dei dipendenti in possesso delle qualifiche funzionali richieste per la partecipazione ai singoli concorsi. In mancanza di idonei in uno o più concorsi, subentrano proporzionalmente gli idonei degli altri concorsi.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, ed in soprannumero al contingente di cui al terzo comma, i dipendenti della sesta fascia che alla data del 1° gennaio 1978 svolgano incarichi o funzioni superiori attribuiti con atto formale dell'autorità competente, avranno riconosciuto il beneficio di cui al primo comma, a domanda.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti che nell'ultimo quinquennio abbiano subito una sanzione disciplinare più grave della censura, ovvero abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore al “distinto” ed i benefici in esse previsti non sono comunque cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'articolo 97, salva la valutazione del beneficio più favorevole in caso di concorso’ ”. (53)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Chiedo una breve sospensione della discussione sull'articolo, in quanto il numero degli emendamenti è tale, che è necessario dover riscrivere completamente l'articolo, per riuscire a distribuirlo.

PRESIDENTE. La discussione dell'articolo 101 è nuovamente sospesa.

Si dia lettura della tabella A.

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

VIRDIS, *Segretario*:

TABELLA "A"

Individuazione delle singole qualifiche ed indicazione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi pubblici per ciascuna qualifica.

1) VI FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE	TITOLO DI STUDIO
- Esperto in materie amministrative	Diploma di laurea
- Esperto in materie giuridiche	
- Esperto in finanza e contabilità pubblica	
- Esperto in materia di programmazione	
- Esperto in organizzazione e metodo	
- Esperto in sistemi informativi	
- Esperto statistico	
- Esperto in urbanistica	
- Esperto in ingegneria civile	
- Esperto in ingegneria mineraria	
- Esperto in ingegneria idraulica	
- Esperto in trasporti	
- Esperto in scienze agrarie e forestali	
- Esperto geologo	
- Esperto in materie sociologiche	
- Esperto in materia sanitaria	
- Esperto in materie tecnico-biologiche	
- Esperto in materia veterinaria	

- Esperto in materia di istruzione
- Esperto in biblioteche

2) V FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE	TITOLO DI STUDIO
- Segretario	Diploma di istruzione media superiore
- Ragioniere	
- Geometra	
- Perito agrario e forestale	
- Perito chimico	
- Perito minerario	
- Perito industriale	
- Assistente sociale	
- Programmatore di procedure meccanografiche	
- Collaboratore tecnico	
- Ufficiale idraulico	
- Disegnatore	

3) IV FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE	TITOLO DI STUDIO
- Archivista specializzato	Licenza di Scuola media inferiore con specializzazione professionale
- Assistente amministrativo	
- Assistente tecnico	
- Assistente contabile	
- Operatore meccanografico	
- Fotocineoperatore	
- Tipografo Offset	
- Operaio specializzato:	
Meccanico	
Muratore	
Elettricista	
Elettrauto	
Idraulico	

Saldatore elettrau-
togenista
Falegname
Conduttore mezzi
meccanici pesanti
Radiotecnico
Elettrolatitotecnico

4) III FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE	TITOLO DI STUDIO
------------	------------------

- Telefonista	
- Coadiutore	
- Addetto d'archivio	
- Perforatore mecca- nografico	
- Dattilografo	
- Stenodattilografo	Diploma di Scuola media inferiore con qualificazio- ne professionale
- Autista specializ- zato	
- Guardia di sanità	
- Operaio qualifica- to:	
Giardiniere	
Vivaista	
Cameriere	
Conduttore di cal- daie a vapore e di impianti di condi- zionamento	

5) II FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE	TITOLO DI STUDIO
------------	------------------

- Addetto ai servizi forestali	
- Addetto ai servizi zootecnici	
- Guardiano di boni- fica	Diploma di Scuola media inferiore
- Sorvegliante idrau- lico	
- Custode	
- Autista	
- Rilegatore	

- Lucidatore
- Autolavaggista

6) I FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE	TITOLO DI STUDIO
------------	------------------

- Addetto ai servizi di anticamera	Diploma scuola d'obbligo
- Operaio comune	

Nota I: I titoli specifici richiesti per l'ammissione ai concorsi sono determinati nel regolamento di cui all'articolo 47, o in sede di bando dei concorsi medesimi.

Per scuola d'obbligo s'intende quella dell'epoca in cui il candidato avrebbe dovuto concludere il corso di studi.

Nota II: Le seguenti qualifiche si considerano equivalenti per mansioni:

- a) esperto in materie amministrative;
" " " giuridiche;
" " finanza e contabilità pubblica;
- b) esperto in materia di programmazione;
" " organizzazione e metodo;
" " sistemi informativi;
" statistico;
- c) esperto in urbanistica;
" " ingegneria civile;
" " " mineraria;
" " " idraulica;
" " trasporti;
- d) esperto in scienze agrarie e forestali;
" geologo;
- e) esperto in materie sociologiche;
" " " di istruzione;
- f) segretario;
ragioniere;
- g) perito chimico;
" minerario;
" industriale;
- h) archivista;
assistente segretario;
- i) stenodattilografo;
dattilografo.

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella "A", la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella "B".

VIRDIS, Segretario:

TABELLA "B" DOTAZIONE ORGANICA

FASCE FUNZIONALI

N.	VI	V	IV	III	II	I
P O S T I	438	614	430	350	232	264

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella "B", la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella "C".

VIRDIS, Segretario:

TABELLA "C"

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE

FASCIA FUNZIONALE	CLASSI DI STIPENDIO						
	1	2	3	4	5	6	7
anni	0	3	7	11	15	19	24

PARAMETRI

I	76	82	90	98	103	109	116
II	87	94	103	113	119	126	133
III	96	102	114	123	130	137	146
IV	102	108	119	130	138	146	156
V	114	123	136	152	167	178	194
VI	123	135	147	167	194	209	230

a) Il parametro è uguale al trattamento economico mensile corrispondente all'ex coefficiente 142, nella misura in atto al 1° gennaio 1977, maggiorato dell'acconto di cui all'art. 4 della L.R. 11 giugno 1974, n. 15.

b) La prima classe corrisponde allo stipendio mensile iniziale di ciascuna fascia funzionale. La seconda classe di stipendio si consegue dopo tre anni di permanenza nella prima. Le successive classi terza, quarta, quinta e sesta si conseguono dopo quattro anni di permanenza nella classe immediatamente precedente. La settima classe si consegue dopo cinque anni di permanenza nella sesta.

c) Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 6 della L.R. 30 luglio 1970, n. 6.

d) Anzianità di servizio da detrarsi ai fini della determinazione dell'anzianità residua ai sensi e per gli effetti degli articoli 96 e 108.

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Spina - Tedesco - Mela:

"Nota a) - Al termine aggiungere: 'Il valore del punto parametrico è uguale a lire 4.551 mensili' ". (12)

PRESIDENTE. L'emendamento è dato per illustrato dai presentatori.

Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella "C" la metto in votazione. Chi la appro-

va alzi la mano.

(E' approvata).

Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* La Giunta esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella "D".

VIRDIS, *Segretario:*

TABELLA "D"

Inquadramento nelle fasce funzionali del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste e dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda, nonché del personale dei ruoli transitori ad esaurimento, già appartenente alle Amministrazioni dello Stato, all'ISES - ISSCAL e alla "Gioventù Italiana", e degli avventizi.

VI FASCIA FUNZIONALE

- Personale della carriera direttiva dei ruoli amministrativo, tecnico e ad esaurimento dell'Amministrazione centrale e personale della carriera direttiva dei ruoli tecnici e del ruolo amministrativo degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda Foreste Demaniali.

- Personale della carriera direttiva del ruolo transitorio ad esaurimento - già appartenente all'ISES e all'ISSCAL.

- Personale dei ruoli transitori ad esaurimen-

to, già appartenente alle Amministrazioni dello Stato, delle carriere dirigenziale e direttiva amministrativa e tecnica.

V FASCIA FUNZIONALE

- Personale della carriera di concetto dei ruoli amministrativo e tecnico dell'Amministrazione centrale e dei ruoli amministrativo e tecnico degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda.

- Personale della carriera di concetto dei ruoli transitori ad esaurimento amministrativi e tecnici, già appartenente all'ISES - ISSCAL, alle Amministrazioni dello Stato e all'Ente "Gioventù Italiana".

- Avventizi di 2° categoria.

IV FASCIA FUNZIONALE

- Capi operai, salariati permanenti di I categoria delle piante organiche dei salariati permanenti dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste, nonché dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda.

- Salariati permanenti di I categoria (operai specializzati) della pianta organica transitoria ad esaurimento del personale già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

CON QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO

- Personale della carriera esecutiva dei ruoli amministrativo e tecnico dell'Amministrazione centrale e personale della carriera esecutiva dei ruoli amministrativo e tecnico degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e delle foreste e della Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda.

- Personale della carriera esecutiva dei ruoli transitori ad esaurimento amministrativo e tecnico, già appartenente all'ISES e all'ISSCAL, alle Amministrazioni dello Stato ed all'Ente "Gioventù Italiana".

- Avventizi di III categoria.

III FASCIA FUNZIONALE

- Salariati permanenti di 2^a categoria delle piante organiche rispettivamente riferite alla Amministrazione centrale, agli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste e all'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda.

- Personale della carriera ausiliaria dei ruoli tecnici con patenti di guida D o D-E dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste, nonché dell'Azienda Foreste Demaniali.

- Personale della carriera ausiliaria "Guardia di Sanità" del ruolo tecnico ad esaurimento, già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

CON LE QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO

- Salariati permanenti di 2^a e 3^a categoria delle piante organiche dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste nonché dell'Azienda Foreste Demaniali.

- Salariati permanenti di 3^a categoria - operai qualificati - della pianta organica transitoria ad esaurimento, già appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

II FASCIA FUNZIONALE

- Personale della carriera ausiliaria dei ruoli tecnici dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste, nonché dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda.

- Personale della carriera ausiliaria - sorveglianti idraulici - dei ruoli tecnici transitori ad esaurimento, già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

CON LE QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO

- Salariati permanenti di IV categoria delle piante organiche, rispettivamente riferite alla

Amministrazione centrale, agli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste e all'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda.

- Salariati permanenti di IV categoria - operaio comune - della pianta organica transitoria del personale già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

- Personale della carriera ausiliaria del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale.

- Personale della carriera ausiliaria del ruolo amministrativo degli uffici e servizi periferici dell'Agricoltura e delle Foreste.

- Personale della carriera ausiliaria del ruolo amministrativo ad esaurimento, già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

- Avventizi di IV categoria.

PRESIDENTE. A questa tabella sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Marraccini - Gianoglio - Monni Pietro:

"Dopo le parole 'con patenti di guida D o D-E' aggiungere le parole: 'ovvero addetto stabilmente per almeno dieci anni, alla guida di autoveicoli' ". (24)

Emendamento aggiuntivo Marraccini - Gianoglio - Farigu - Fadda - Biggio:

"Dopo le parole 'con patenti di guida D o D-E' aggiungere le parole 'ovvero addetto stabilmente per almeno dieci anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla guida di autoveicoli' ". (50)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianoglio per illustrare i suoi emendamenti.

GIANOGLIO (D.C.). L'emendamento numero 24 si dà per illustrato. L'emendamento numero 50 è ritirato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole As-

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

sessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.*
La Giunta esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione la tabella "D". Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'emendamento numero 50. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella "E".

VIRDIS, *Segretario:*

TABELLA "E"

Elenco delle qualifiche funzionali ad esaurimento di cui al 5° comma dell'articolo 94.

Ex carriera esecutiva:

Telefonista	
Coadiutore	
Addetto d'archivio	
Dattilografo	IV fascia
Stenodattilografo	funzionale

Ex salariati permanenti di I categoria:

Cameriere
Addetto servizi zootecnici

Ex salariati permanenti di II categoria:

Custode	III fascia funzionale
---------	--------------------------

Ex salariati permanenti di III categoria:

Autolavagista

Ex carriera ausiliaria:

Addetto ai servizi di anticamera

II fascia
funzionale

Ex salariati permanenti di IV categoria:

Operaio comune

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella E, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella "F".

VIRDIS, *Segretario:*

TABELLA "F"

Ruoli transitori ad esaurimento del personale già appartenente agli enti edilizi soppressi ISES ed ISSCAL (art. 103)

RUOLO TECNICO AMMINISTRATIVO
DI SERVIZIO SOCIALE

a) Carriera direttiva

- Capo Ripartizione	-
- Capo Ufficio	1
- Capo Sezione	2
- Consigliere di 1^ classe	1
- Consigliere di 2^ classe	-
- Consigliere di 3^ classe	-

TOTALE	4
--------	---

b) Carriera di concetto

Assistenti sociali	
- Segretario capo	-
- Segretario principale	2
- Primo segretario	9
- Segretario di 1^ classe	5
- Segretario di 2^ classe	4
- Segretario di 3^ classe	-

TOTALE	20
--------	----

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

c) Carriera esecutiva

— Archivista capo	—
— Archivista	1
— Primo applicato	1
— Applicato di 1 ^a classe	—
— Applicato di 2 ^a classe	1
— Applicato di 3 ^a classe	—

TOTALE	3
--------	---

RUOLO TECNICO

Carriera di concetto

Geometri

— Segretario capo	—
— Segretario principale	—
— Primo segretario	1
— Segretario di 1 ^a classe	—
— Segretario di 2 ^a classe	—
— Segretario di 3 ^a classe	—

TOTALE	1
--------	---

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella "F", la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella "G".

VIRDIS, Segretario:

TABELLA "G"

Ruoli transitori ad esaurimento del personale già appartenente alle Amministrazioni dello Stato (art. 103).

RUOLO DIRIGENZIALE

Carriera dirigenziale

Livello di funzione

C	Dirig. gener.	—
D	Dirig. super.	—
E	Primo dirig.	7
TOTALE		7

Carriera direttiva

Parametro

530	)	
487	)	
455	)	3
426	)	
387	Direttore aggiunto di divisione)	
	ed equiparate)	
307	Direttore di sezione ed equiparate	5
257	)	2
190	Consigliere amministrativo)	
TOTALE		10

Carriera di concetto

Parametro

380	Segretario capo ed equiparate	—
297	)	7
255	Segretario principale ed equiparate	)
218	)	
178	)	3
160	Segretario ed equiparate	)
TOTALE		10

Carriera esecutiva

Parametro

245	Coadiutore superiore ed equiparate	4
-----	------------------------------------	---

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

213 24
183 Coadiutore principale ed equi-)
parate)

163)
133) 6
120 Coadiutore ed equiparate)

TOTALE 34

Carriera ausiliaria

Parametro

165)
143 Commesso capo) 13

133)
115)
100 Commesso ed equiparate) 6

TOTALE 19

RUOLO TECNICO

Carriera direttiva

a) Ingegneri

Parametro

530)
487)
455) 2
426)
387 Ingegnere ed urbanista capo)
aggiunto ed equiparate)

307 Ingegnere superiore 9

257)
218 Ingegnere) -

TOTALE 11

b) Medici

Parametro

530)
487)
455) -
426)
387 Medico superiore di 1^a classe)

307 Medico superiore 1
257)
218 Medico) -

TOTALE 1

c) Veterinari

Parametro

530)
487)
455) 1
426)
387 Veterinario superiore di 1^a clas.)

307 Veterinario superiore -

257)
218 Veterinario) -

TOTALE 1

Carriera di concetto

Parametro

370 Geometra capo ed equiparate 5

302) 29
260 Geometra principale ed equi-
parate)

227)
188) 24
160 Geometra ed equiparate)

TOTALE 58

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

Carriera esecutiva

Parametro

245 Assistente superiore ed equiparate	4
218	)
188 Assistente principale ed equiparate	) 12
168	) -
143	)
128 Assistente ed equiparate	)

TOTALE	16
--------	----

Carriera ausiliaria

a) Sorveglianti idraulici

Parametro

190	)
165 Sorvegliante idraulico capo	) 8
168	)
143	) 9
127 Sorvegliante idraulico	)

TOTALE	17
--------	----

b) Guardie di sanità

Parametro

235	)
188 Capo guardia di sanità	) 7
163	)
143	) 2
133 Guardia di sanità	)

TOTALE	9
--------	---

PIANTA ORGANICA DEI SALARIATI
PERMANENTI

Parametro

210 Capo operaio	-
190	) 2
165 Operaio specializzato	)
173	)
146	) 6
129 Operaio qualificato	)
153	)
133	) 16
115 Operaio comune ed equiparata	)

TOTALE	24
--------	----

CONTINGENTE DEL PERSONALE
NON DI RUOLO

Parametro

100 Avventizio di 4 ^a categoria	2
129 Operaio qualificato	1

TOTALE	3
--------	---

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella "G", la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella "H".

VIRDIS, Segretario:

TABELLA "H"

Ruoli transitori ad esaurimento del personale già appartenente al soppresso ente "Gioventù Italiana" (art. 103)

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera di concetto

Ragionieri

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

ex coeff. 402	Ragion. princ.	—
“ “ 325	Primo ragion.	1
“ “ 271	Ragioniere	—
“ “ 229	Ragion. Aggiunto	—
“ “ 202	Vice Ragion.	—
TOTALE		1

Carriera esecutiva

ex coeff. 271	Archivista capo	5
“ “ 229	Primo archivista	—
“ “ 202	Archivista	—
“ “ 180	Applicato	—
“ “ 157	Alunno d'ordine	—
TOTALE		5

CONTINGENTE DEL PERSONALE
NON DI RUOLO

Avventizi di IV categoria	1
TOTALE	1

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella “H”, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella “I”.

VIRDIS, Segretario:

TABELLA “I”

Ruoli transitori ad esaurimento del personale già appartenente all'ex I.N.A.P.L.I. (art. 112)

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera direttiva

ex coeff. 670	Ispet. generale	—
“ “ 500	Capo servizio	1

ex coeff. 402	Capo sezione	—
“ “ 325	Consig. di 1 ^a clas.	—
“ “ 271	Consig. di 2 ^a clas.	—
“ “ 229	Consig. di 3 ^a clas.	—
TOTALE		1

Carriera di concetto

a) Segretari

ex coeff. 500	Segretario capo	—
“ “ 402	Segretario princ.	—
“ “ 325	Primo segretario	1
“ “ 271	Segretario	—
“ “ 229	Segretario agg.	—
“ “ 202	Vice Segretario	—
TOTALE		1

b) Ragionieri

ex coeff. 500	Ragioniere capo	—
“ “ 402	Ragioniere princ.	1
“ “ 325	Primo ragioniere	2
“ “ 271	Ragioniere	1
“ “ 229	Ragioniere agg.	1
“ “ 202	Vice Ragioniere	—
TOTALE		5

Carriera esecutiva

ex coeff. 325	Archivista sup.	1
“ “ 271	Archivista capo	1
“ “ 229	Primo archivista	15
“ “ 202	Archivista	2
“ “ 180	Applicato	1
“ “ 157	Applicato agg.	—
TOTALE		20

Carriera ausiliaria

ex coeff. 173	Commesso	6
“ “ 159	Usciere capo	2
“ “ 151	Usciere	—

ex coeff. 142	Inserviente	—
	TOTALE	8

RUOLO TECNICO*Carriera direttiva*

ex coeff. 670	Ispett. gen. tec.	—
“ “ 500	Capo serv. Tec.	1
“ “ 402	Ingegnere capo	—
“ “ 325	Ingegnere sup.	—
“ “ 271	Ingegnere	—
	TOTALE	1

RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE*Gruppo A - Direttori ed Insegnanti*

ex coeff. 500	)	
“ “ 402	)	
“ “ 325	)	1
“ “ 271	)	
“ “ 229	)	
	TOTALE	1

Gruppo B - Direttori ed Insegnanti

ex coeff. 402	)	
“ “ 325	)	29
“ “ 271	)	
“ “ 229	)	
	TOTALE	29

Gruppo C - Istruttore

ex coeff. 325	)	
“ “ 271	)	
“ “ 229	)	40
ex coeff. 202	)	
“ “ 180	)	
	TOTALE	40

CONTINGENTE DEL PERSONALE NON DI

**RUOLO CON RAPPORTO A TEMPO
INDETERMINATO***— Impiegati*

a) Concetto:

- Vice Segretario 5

b) Esecutivi:

- Applicato aggiunto 5

c) Ausiliari:

- Inserviente 5

TOTALE 15*— Docenti*

a) Gruppo B:

- Insegnante 43

- Istruttore 4

TOTALE 47

b) Gruppo C:

- Istruttore 26

TOTALE 26

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella "I", la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella L.

VIRDIS, *Segretario*:**TABELLA "L"**

Ruoli transitori ad esaurimento del personale già appartenente all'ex E.N.A.L.C. (art. 112)

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

RUOLO DEGLI IMPIEGATI ALBERGHIERI

- Direttore	1
- Vice Direttore	1
- Primo Segretario	2
- Segretario con mansioni di rice- vimento e cassa	1
- Segretario didattico	1
- Economo	1
- Prefetto di disciplina	1
- Impiegato d'ordine	1

TOTALE	9
--------	---

PIANTA ORGANICA DEGLI INTERMEDI

- Istruttore tecnico di sala (Primo maître)	2
- Primo portiere	1
- Istruttore tecnico di cuci- na e Capo cuoco	1

TOTALE	4
--------	---

PIANTA ORGANICA DEI SALARIATI
PERMANENTI

a) Servizio di portineria:	
- Portiere di notte	1
b) Servizio di sala:	
- Demi chef	2
c) Servizio bar:	
- Istruttore tecnico di bar e primo barman	1
d) Servizio di cucina e dispensa:	
- Aiuto istruttore tecnico di cucina e cuoco capo partita	2
- Primo dispensiere	1
- Secondo dispensiere	1
e) Servizio ai piani:	
- Governante unica	1
- Facchino ai piani	3
- Cameriera ai piani	3
f) Servizio di guardaroba:	
- Capo guardarobiera - unica consegnataria	1
- guardarobiera	1
- Donna di guardaroba	2

- Stiratrice	2
g) Operai ausiliari:	
- Operai specializzati	2
- Operai qualificati - autista	1
- Operai comuni	2
TOTALE	26

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera di concetto

ex coeff. 500	Segretario capo	—
" " 402	Segretario princ.	1
" " 325	Primo segretario	1
" " 271	Segretario	1
" " 229	Segretario agg.	5
" " 202	Vice segretario	2
TOTALE		10

Carriera esecutiva

ex coeff. 325	Archivista sup.	—
" " 271	Archivista capo	—
" " 229	Primo archivista	—
" " 202	Archivista	3
" " 180	Applicato	1
" " 157	Applicato agg.	2
TOTALE		6

Carriera ausiliaria

ex coeff. 173	Commesso	2
" " 159	Usciere capo	4
" " 151	Usciere	1
" " 142	Inserviente	—
TOTALE		7
ex coeff. 173	Agente tec. capo	1
" " 159	Agente tecnico	—
TOTALE		1

RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

Gruppo A: Direttore ed Insegnante

ex coeff. 500	)	
" " 402	)	
" " 325	)	4
" " 271	)	
" " 229	)	
TOTALE		4

Gruppo B: Direttore ed Insegnante

ex coeff. 402	)	
" " 325	)	14
" " 271	)	
" " 229	)	
TOTALE		14

Gruppo C: Istruttore

ex coeff. 325	)	
" " 271	)	
" " 229	)	5
" " 202	)	
" " 180	)	
TOTALE		5

**CONTINGENTE DEL PERSONALE NON DI
RUOLO CON RAPPORTO A TEMPO
INDETERMINATO - N. 12**

Mansioni salariali

- Aiuto portiere	1
- Lavapiatti	1
- Officiere	1
- Facchino ai piani	1
- Lavandaia	1
- Operai specializzati	2
TOTALE	7

Mansioni docenti

- Insegnante A	1
----------------	---

- Insegnante od Istruttore B	3
- Istruttore C	1

TOTALE **5**

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella "L", la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella "M".

VIRDIS, Segretario:

TABELLA "M"

Ruoli transitori ad esaurimento del personale già appartenente all'ex I.N.I.A.S.A. (art. 112)

RUOLO AMMINISTRATIVO*Carriera direttiva*

ex coeff. 670	Ispett. gen.	—
" " 500	Capo servizio	—
" " 402	Capo sezione	1
" " 325	Consig. 1 ^a classe	—
" " 271	Consig. 2 ^a classe	—
" " 229	Consig. 3 ^a classe	—
TOTALE		1

Carriera di concetto

ex coeff. 500	Segretario capo	—
" " 402	Segret. princip.	—
" " 325	Primo segretario	—
" " 271	Segretario	1
" " 229	Segretario agg.	—
" " 202	Vice segretario	2
TOTALE		3

Carriera ausiliaria

ex coeff. 173	Commesso	—
---------------	----------	---

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

ex coeff. 159	Usciere capo	3
" " 151	Usciere	1
" " 142	Inserviente	—
TOTALE		4

PERSONALE DOCENTE

Gruppo B - Direttore, Insegnante ed Istruttore

ex coeff. 402	)	
" " 325	)	
" " 271	)	10
" " 229	)	
TOTALE		10

Gruppo C - Istruttore

ex coeff. 325	)	
" " 271	)	
" " 229	)	3
" " 202	)	
" " 180	)	
TOTALE		3

CONTINGENTE DEL PERSONALE NON DI
RUOLO CON RAPPORTO A TEMPO
INDETERMINATO*- Impiegati*

a) Concetto:

- Vice segretario	5
- Applicato aggiunto	4
TOTALE	<u>9</u>

- Docenti

- Insegnanti ed istruttori B	4
- Istruttori C	3
TOTALE	7

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella "M", la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella "N".

VIRDIS, Segretario:

TABELLA "N"

Individuazione delle singole qualifiche del ruolo speciale della formazione professionale

V FASCIA FUNZIONALE

Esperto in amministrazione di azienda
Esperto in materia di formazione professionale
Esperto in materie giuridiche
Esperto in materia di programmazione
Esperto in sistemi informativi
Insegnante laureato in economia e commercio
Insegnante laureato in scienze economiche e bancarie
Insegnante laureato in ingegneria meccanica
Insegnante laureato in architettura
Insegnante laureato in lettere
Insegnante laureato in scienze statistiche
Insegnante laureato in ingegneria
Insegnante laureato in materie tecnico-biologiche

IV FASCIA FUNZIONALE

Segretario
Ragioniere
Prefetto in disciplina
Segretario didattico
Insegnante con diploma di scuola media superiore e specializzazione in materia d'insegnamento nei corsi d'addestramento o di qualificazione professionale

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

III FASCIA FUNZIONALE

Dattilografo
Economo
Archivista
Segretario con mansioni di ricevimento
Impiegato d'ordine o applicato
Operaio specializzato
Addetto ai servizi di segreteria e cassa
Demì chef
Barman
Governante unica
Capo guardarobiera unica consegnataria
Portiere di notte

II FASCIA FUNZIONALE

Commesso
Addetto al servizio di portineria
Addetto al servizio di guardaroba
Addetto al servizio di cucina
Addetto al servizio di sala
Operaio qualificato

I FASCIA FUNZIONALE

Operaio comune e di fatica
Facchino ai piani

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella "N", la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella "O".

VIRDIS, Segretario:

TABELLA "O"

DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO
SPECIALE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

FASCE FUNZIONALI

N.	V	IV	III	II	I
P					
O					
S	18	230	40	40	16
T					
I					

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella "O", la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella "P".

VIRDIS, Segretario:

TABELLA "P"

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RUOLO
SPECIALE DEL PERSONALE DELLA FOR-
MAZIONE PROFESSIONALE

FASCIA FUNZIO- NALE	CLASSI DI STIPENDIO					
---------------------------	---------------------	--	--	--	--	--

	1	2	3	4	5	6
anni	0	3	6	10	15	20

PARAMETRI

I	100	108	117	125	134	142
II	111	121	130	140	150	160
III	125	135	146	157	168	179

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

IV 138 151 164 178 191 204

V 153 168 183 198 213 228

a) Il valore del punto parametrico è uguale a lire 2.860.

b) La prima classe corrisponde allo stipendio mensile iniziale di ciascuna fascia funzionale. La seconda e la terza classe si conseguono dopo tre anni di permanenza nella precedente. La quarta classe si consegue dopo quattro anni di permanenza nella terza mentre la quinta e la sesta si conseguono dopo cinque anni di permanenza nella precedente.

c) Le mensilità da corrispondersi nell'anno sono in numero di 14 e sono integrate dall'indennità di contingenza secondo quanto previsto dall'articolo 116.

d) Anzianità di servizio da detrarsi ai fini della determinazione dell'anzianità residua ai sensi e per gli effetti dell'articolo 131.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella "P", la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella "Q".

VIRDIS, Segretario:

TABELLA "Q"

Inquadramento nelle fasce funzionali del personale già nei ruoli transitori della formazione professionale

V FASCIA FUNZIONALE

- Personale docente e direttore di gruppo A - Carriera direttiva amministrativa e tecnica

IV FASCIA FUNZIONALE

- Personale docente e direttore di gruppo B (compreso il direttore d'albergo) istruttore di gruppo B o C.

Personale amministrativo della carriera di concetto - Prefetto di disciplina - Segretario didattico - Istruttore tecnico di sala e Primo maître - Istruttore tecnico di bar e primo barman -

Aiuto istruttore tecnico di cucina e cuoco capo partita.

Primo portiere.

III FASCIA FUNZIONALE

- Personale amministrativo della carriera esecutiva - Segretario con mansioni di ricevimento e cassa - Impiegato d'ordine - Operaio specializzato - Governante unica - Capo guardarobiera unica consegnataria - Demi chef - Economo - Portiere di notte.

II FASCIA FUNZIONALE

- Personale amministrativo della carriera ausiliaria - Stiratrice - Donna di guardaroba - Autista - Primo e secondo dispensiere - Guardarobiera - Aiuto portiere.

I FASCIA FUNZIONALE

- Lavandaia - Facchino ai piani - Cameriera ai piani - Uomo di fatica - Cameriera - Officiere - Lavapiatti.

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Corona - Carrus - Puddu Mario:

"Tabella "Q" - Inquadramento delle fasce funzionali del personale già nei ruoli transitori della Formazione professionale.

V FASCIA FUNZIONALE

- Personale della carriera direttiva amministrativa e tecnica.

Personale docente e Direttore di gruppo A.

IV FASCIA FUNZIONALE

- Personale amministrativo della carriera di concetto.

Personale docente di gruppo B.

Istruttore di gruppo B e C.

Direttore di centro di gruppo B. Direttore e Vicedirettore d'albergo.

Primo segretario. Segretario Didattico. Segretario con mansioni ricevimento e cassa. Segretario al controllo. Segretario unico. Segre-

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

tario di amministrazione. Prefetto di disciplina. Impiegato d'ordine.

Economo.

Istruttore tecnico di sala (I Maître). Istruttore tecnico di cucina e Capo cuoco. Istruttore tecnico di bar e I Barman. Aiuto istruttore tecnico di cucina a Cuoco capo partita. Primo portiere. Sotto capo cuoco. Demi chef con funzione docente. Capo ricevimento. Capo guardarobiera unica. Portiere di notte. Governante unica consegnataria. II o III Maître.

III FASCIA FUNZIONALE

- Personale amministrativo della carriera esecutiva.

Operai specializzati.

Autista. Agente capo tecnico capo. Centralista.

Primo dispensiere. Demi chef. Guardarobiera. Barman. Aiuto portiere. II Portiere. Chef de rang. Chef d'etage. Aiuto cuoco. Cuoco di famiglia. Cassiere bar. Cassiere ristorante.

II FASCIA FUNZIONALE

Personale amministrativo della carriera ausiliaria.

Operai qualificati.

Donna di guardaroba. II dispensiere. Stitratrice e rammendatrice. Commissioniere. Guardia di notte. Lavandaia. Facchino ai piani. Cameriera. Cameriera ai piani. Lavapiatti. Officiere. Uomo di fatica. Comis di sala. Comis di bar. Comis di cucina.

I FASCIA FUNZIONALE

Operai comuni.

Facchino al personale. Facchino di cucina. Aiuto cameriera. Aiuto facchino. Donna al personale. Aiuto donna di guardaroba." (56)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali per illustrare questo emendamento.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. Signor Presidente, la Giunta ha presentato l'emendamento, perché ha ritenuto fondate le ragioni addotte dal personale interessato a sostegno di una petizione, la quale

per l'appunto è stata alla base della proposta di modifica in esame.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tronci. Ne ha facoltà.

TRONCI (D.C.). Noi concordiamo pienamente con l'emendamento presentato dalla Giunta.

Signor Presidente, io vorrei cogliere l'occasione, arrivati alla discussione della tabella Q, per fare una mia dichiarazione, a titolo puramente personale.

Tutti sappiamo qual è stato l'iter travagliato di questa legge, in Commissione, e direi anche in Aula; non è stato certo un iter molto organico e molto chiaro, per cui rimangono in me molte perplessità sulla efficacia e validità di questa legge per una effettiva riforma della Regione, per rilanciare la Regione in un quadro di rinnovata possibilità di snellimento delle funzioni, di rinnovata capacità di funzionamento. Anzi, direi che, per il modo in cui la legge esce, nelle sue strutture organizzative, così complesse e aggrovigliate, prevedendo l'intervento di organi disparati e pletorici, si corre il rischio di paralizzare l'azione amministrativa. Direi che tutto il meccanismo corre il rischio di essere autobloccante. Inoltre il livellamento orizzontale, attraverso il passaggio automatico per classi di stipendio, appiattisce ogni facoltà personale. L'introduzione del lavoro per gruppo (non condivido molto il termine "collettivo" usato nella relazione: con i tempi che corrono, questo "collettivo" mi ricorda con estrema facilità la "P 38"; è una terminologia che forse si sarebbe anche potuta evitare, poiché appartiene ormai ad un tipo di impostazione che mi sembra nessuno condivida), che può essere, in sé e per sé, estremamente utile, corre il rischio di mortificare la responsabilità personale del funzionario, del dipendente in generale, perché la personalità dell'individuo non ha possibilità di emergere; quindi, all'interno, per il modo in cui è strutturato ed è previsto il lavoro, la personalità del soggetto non si qualifica, ma ne esce mortificata.

Vi è inoltre un altro fatto: la spesa pubblica regionale riceve uno scrollone non indifferente. Non perché non si debbano riconoscere i

diritti del personale, ma lo stesso tipo di struttura che si è scelta, caratterizzato dalle indennità particolari previste per le funzioni attribuite, porta ad un aumento della spesa pubblica; forse, la Regione sarda, che è la seconda su questo piano in Italia, passerà al primo posto.

MADDALON (P.C.I.). E' già al primo posto.

TRONCI (D.C.). Ecco, per questi motivi, signor Presidente, in me vi sono estreme perplessità. Però mi ripugna, sul piano morale, fare il franco tiratore, quindi dichiaro, signor Presidente e colleghi, che voterò a favore del disegno di legge solo ed esclusivamente per disciplina di partito.

PRESIDENTE. Ha domanda di parlare l'onorevole Lippi, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Onorevole Presidente, nel corso del dibattito generale avevo manifestato alcuni dubbi, alcune perplessità ed alcune preoccupazioni. Avevo anche soggiunto che in quel momento non mi sentivo nelle condizioni di poter annunciare un voto su una proposta di legge che, certamente, offriva motivi di speranza per le sue non poche innovazioni, ma che lasciava aperto il dubbio alle incertezze ed alle preoccupazioni alcune delle quali ribadite poc'anzi dal collega Tronci. Aggiungevo, peraltro, che, essendo questa legge un apprezzabile tentativo teso a mettere finalmente ordine nelle questioni di casa nostra — intendo riferirmi alla Regione sarda — la mia parte politica avrebbe compiuto ogni sforzo teso a considerare benevolmente il disegno di legge, sempre che fossero state superate alcune macroscopiche incongruenze, contraddizioni e perfino discriminazioni, che, a nostro giudizio, avrebbero vanificato persino gli aspetti positivi della legge medesima.

Il corso del dibattito ha dimostrato non solo la sensibilità del Consiglio regionale per alcune annotazioni fatte dalla mia parte, ma ha registrato soprattutto la sensibilità, la consapevolezza della Giunta regionale.

Certo nessuno di noi, credo — neppure i materiali estensori, né i membri della Commissione, che tanto tempo hanno dedicato alla legge — è convinto che questa sia una legge perfetta e tale da garantire quell'ottimale svolgimento dell'attività burocratica del nostro istituto, così come sarebbe negli auspici di ciascuno, e così come è nelle speranze trentennali del popolo sardo. Non v'è dubbio che vi siano ancora molte perplessità, molti dubbi e molte preoccupazioni. Io le ho elencate — non tutte, ma quasi tutte — nel mio intervento introduttivo; non ritengo sia il caso di ripeterle. Credo però che possa essere detto serenamente che, ad onta di tutte queste incertezze che ancora rimangono, la 169, debba essere vista, così emendata, come un punto di riferimento interessante per una nuova svolta della vita amministrativa della nostra Regione.

Ecco, il nostro voto, favorevole al disegno di legge, onorevole Assessore, è un voto di fiducia all'istituto, è un voto di fiducia alla Giunta regionale, è soprattutto un voto di fiducia alla sensibilità ed alla responsabilità dimostrata da questa Assemblée.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Chessa, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, signori consiglieri, poco prima dello scoppio della grande guerra 1914 - '18, l'Assemblea Nazionale Francese approvò, sotto la spinta della sinistra, una infausta legge di riforma burocratica che, dopo di avere scontentato un po' tutti per un certo periodo di tempo, fu abrogata, e fu sostituita da un'altra legge, che, con opportune modifiche vige tuttora in Francia: la Francia, considerata da quasi tutti come una delle nazioni dove la burocrazia funziona meglio. Lo scrittore cattolico di destra e impegnato politicamente Charles Peguy, commentando quella infausta legge, parlava un giorno con l'amico, anch'egli cattolico impegnato, Paul Claudel, e disse testualmente: "Caro amico, nessuno saprà mai, né in Francia, né nel mondo intero, nessuno saprà mai con esattezza qua-

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

le cumulo di danni potrà provocare questa legge, voluta da chi oggi è continuamente tormentato dalla paura di non essere considerato mai abbastanza a sinistra". Peguy poveretto non vide i guasti, i danni provocati da quella legge, poiché morì alla Marna, signori consiglieri, nel 1914, combattendo col generale Joffre contro i tedeschi. I francesi però videro i guasti, constatarono i danni provocati da quella legge e corsero immediatamente ai ripari.

Questo disegno di legge 169, secondo noi, è tale che il severo giudizio dello scrittore cattolico, impegnato, francese Charles Peguy, vi si attaglia perfettamente, con la differenza, diciamo noi del Movimento Sociale Destra Nazionale, onorevoli colleghi, che questa Assemblea ed il popolo sardo, oltre che i dipendenti dell'Amministrazione regionale, ignorano se e quando questa legge verrà modificata, ignorano se e quando verrà modificata in meglio. Noi, in Commissione, attraverso i nostri rappresentanti, abbiamo dato il nostro contributo per tentare di migliorarlo; confessiamo la nostra pochezza: non siamo riusciti a migliorarla. Quindi esprimiamo il nostro giudizio negativo, motivandolo, seppure brevemente.

Perché giudizio negativo? Giudizio preconcetto? No, signor Presidente! No, onorevoli colleghi! No, signori dipendenti dell'Amministrazione regionale. Il disegno di legge (e chi da questo disegno di legge è direttamente coinvolto lo sa meglio di chiunque altro) era partito con pretese ambiziose; tanto ambiziose che addirittura fu ritenuto velleitario. Doveva essere, onorevoli colleghi, una seria, una vera, una profonda riforma burocratica, come l'Amministrazione regionale esigeva ed aveva il diritto di esigere; come il personale tutto aspettava ed aveva il diritto di aspettare. Invece (non sto a citare le montagne che partoriscono i topolini, perché durante il corso della discussione anche questo è emerso), invece la leggina è stata diluita in una serie di emendamenti concordati — si fa per dire: "concordati", fuori di quest'Aula, all'ultimo momento, e dopo mesi e anni (perché in gestazione era dal '70, non lo dimentichiamo), dopo mesi ed anni di faticoso lavoro in Commissione e fuori dalla Commissione

competente. Tutti gli sforzi sono stati vanificati dai contrasti che sono emersi all'ultima ora in quest'Aula, che non sono ancora sopiti, che avranno certamente uno strascico anche fuori di quest'Aula.

Quindi, non solo non vi è stata nessuna seria e profonda riforma burocratica, come pure era auspicabile, né in profondità né in superficie, ma vi è stato qualche tentativo maldestro (e anche, quindi, mal riuscito) di sistemazione settoriale o personale. Complessivamente però, onorevoli colleghi, credo ne siate convinti anche voi, complessivamente e globalmente questa legge scontenta prima di tutto il personale verso il quale era indirizzata. In primo luogo perché non favorisce il procedere più spedito della burocrazia regionale, come era giusto, adeguandola alle esigenze, rendendola snella, moderna, capace di marciare. Questa è una palla frenante al piede della burocrazia regionale. Inoltre, sotto la spinta di chi ha sempre paura di non essere mai abbastanza a sinistra, il provvedimento favorisce l'appiattimento, favorisce il livellamento, ed il livellamento non può avvenire che in basso, onorevoli colleghi, voi queste cose me le insegnate.

Dopo un iter travagliatissimo, questo disegno di legge, ha uno sbocco negativo, proprio per quel livellamento che il funzionario serio respinge, perché il funzionario serio sa che a maggiore responsabilità deve corrispondere maggiore stipendio. Non che uno voglia essere misurato in termini di moneta, ma anche la vile moneta è necessaria per poter mettere il funzionario e la sua famiglia nelle condizioni di spirito ideali per poter rendere.

Questa legge non risponde a queste esigenze, quindi non possiamo ...

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. La famiglia che c'entra?

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Come? C'entra anche la famiglia, onorevole Assessore; se il funzionario non ha un ambiente familiare sereno, credo che non sia sereno neanche alle 8,30 quando si reca in ufficio.

Noi non possiamo quindi votare a favore

di questo disegno di legge, anche perché esso lascia fuori da ogni e qualsiasi sistemazione larghe fasce di personale che da anni, con merito e con assiduità, lavora per l'Amministrazione regionale; intendo parlare, onorevoli colleghi, signor Presidente, del personale del CRAAI, intendo parlare del personale dell'ENALC, dell'INAPLI, dell'INIASA. Nè si dica, per carità!, come qualcuno potrebbe subito obiettare, che vi sarà impegno che nascerà da un ordine del giorno; perché di ordini del giorno approvati e disattesi è cosparsa la lunga trentennale storia della Regione Autonoma della Sardegna.

Noi del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale, quindi, non daremo il voto favorevole a questa legge, anche perché risente, come mi sono permesso di fare osservare, nel bene e nel male (più nel male che nel bene, forse), del pesante condizionamento del Partito Comunista Italiano come dimostra anche la vicenda di qualche emendamento bocciato per espresso desiderio, per chiara opposizione di quel partito, nonostante che questo emendamento fosse stato precedentemente concordato dal direttivo della D.C., e nonostante ci si dovesse rimettere alla Assemblea ed al suo giudizio. Ciò invece non è accaduto, perché abbiamo ancora una volta constatato l'inutilità dell'Assemblea; le cose si decidono fuori di quest'Aula, si decidono nelle segreterie politiche, qua si viene, nella migliore delle ipotesi, a mettere il polverino, il sacro crisma, che è necessario. Ancora una volta l'Assemblea è stata espropriata dei suoi diritti; viene espropriata anche quando esistono precedenti impegni di natura interpartitica tali da indurre ad affidarsi al voto dell'Assemblea.

Per queste ragioni, per le altre, che il mio collega Offeddu, relatore di minoranza, ha espresso nel corso della discussione generale, il Movimento Sociale Italiano non può dare il proprio voto favorevole a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Macis, per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MACIS (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, il gruppo comunista conferma il giudizio che già è stato espresso dal collega Marini sul disegno di legge 169, nel senso che riteniamo che esso costituisca un passo in avanti rispetto alla situazione attuale, che rappresenti un preciso adempimento a un obbligo che ci proveniva da una espressa disposizione di legge; nel senso, infine, che il disegno di legge — che ci auguriamo venga presto approvato e sollecitamente attuato — costituisce una premessa indispensabile per avviare un effettivo processo di riforma dell'Amministrazione centrale e degli enti strumentali regionali.

Questo giudizio di massima ci pare non sia stato smentito dal modo con il quale è proceduto il dibattito, con il quale si è andati avanti nell'esame delle singole parti del progetto di legge. Certo, non ci sfuggono le contraddizioni che sono insite in questo provvedimento, il contrasto che vi è fra i primi due titoli e le norme transitorie; il fatto che i primi siano ispirati a principi riformatori e che siano accolte alcune indicazioni (sulle quali occorre lavorare nei prossimi mesi e che rappresentano una conquista per tutta l'Amministrazione regionale) che possono rappresentare effettivamente un presupposto per un reale mutamento dell'attuale assetto dell'Amministrazione centrale regionale. Mentre non sfugge a nessuno che il terzo Titolo, quello delle norme transitorie, è stato ispirato — ed è ancora ispirato, e vorrei dire che non può nemmeno non essere così — da preoccupazioni particolari, da preoccupazioni che non si improntano a questo respiro di riforma che vi è nei primi due titoli. E ci è dispiaciuto non tanto, ripeto, che vi sia questo contrasto che in qualche senso è un dato oggettivo, ma il fatto che spesso si sia cercato di far prevalere preoccupazioni di gruppi o di singoli.

Vi è anche un'altra contraddizione, anche questo credo che noi dobbiamo cogliere nella sua pienezza: per un verso, il fatto che tutti, mi pare, e la Giunta in primo luogo, auspicano una Regione profondamente mutata, profondamente diversa. Ci accingiamo a discutere un rapporto della Giunta regionale sul problema delle deleghe agli Enti locali, sul problema gene-

rale dell'assetto amministrativo della Amministrazione regionale; e io vorrei qui ricordare che, a fondamento del rapporto, vi è una indicazione, che poi discuteremo nei prossimi giorni, sulla quale noi concordiamo, che è quella di mantenere alla Regione i compiti di direzione e di programmazione generale e di alta amministrazione e di delegare agli Enti locali i compiti di amministrazione attiva. Perciò si dice testualmente, nel rapporto di questa Giunta regionale, sostenuta da questa maggioranza che vige nel quadro di questa intesa politica, che la Regione deve avere un apparato burocratico-amministrativo minimo. Mentre, per un altro verso, non possiamo nascondervi che la stessa approvazione del disegno di legge 169, con alcuni principi, giustamente garantisti, con il riconoscimento di uno Stato giuridico che doveva pur essere fatto, può dar corpo a delle spinte tese alla conservazione dell'attuale assetto amministrativo.

Noi, più volte, abbiamo sempre tenuto a sottolineare che la riforma della Regione non può esaurirsi in un provvedimento di legge, che non può compiersi con singoli atti, non può avvenire da un giorno all'altro, abbiamo anche sostenuto, talvolta polemizzando con il Presidente della Giunta regionale, che, a nostro parere, la nuova Regione non è ancora nata, ma si sono, al più, create le premesse perché la nuova Regione possa sorgere; che in realtà il processo di riforma della Regione è un processo politico, che coinvolge forze sociali, che deve in qualche modo scuotere fondamenta di carattere amministrativo, di ordine giuridico, in un tempo che non può esaurirsi in un solo contesto, ma deve dare vita ad un rapporto nel quale le forze politiche, le forze sociali, le organizzazioni sindacali, i dipendenti dell'Amministrazione regionale debbono impegnarsi a fondo. E' un processo di mutamento che non può essere compiuto, né da una Giunta regionale, né da un solo Consiglio regionale, né con un singolo provvedimento di legge, perché è un processo estremamente profondo che deve rivoltare la Regione così come è stata costruita, così come certe spinte storiche oggettive hanno fatto sì che nascesse; che deve cambiarla profondamente, come tutti quanti noi, credo, riteniamo.

Vi sono, quindi, delle difficoltà, che noi abbiamo sempre sottolineato. Non pensiamo che sia un compito che possa essere affidato a questa o quella Giunta, a questo o a quell'Assessore; ma a tutti si può chiedere un contributo. Per questo noi crediamo che sia necessario uno sforzo comune e solidale delle forze politiche dell'Intesa. A questo proposito voglio dire — senza aprire qui delle polemiche, ma con una annotazione che spero mi sia consentita — che non ci confortano le dichiarazioni di voto per disciplina che sono state testé fatte in quest'Aula. Qui vogliamo invece dire che la 169 è un frutto dell'Intesa e che senza questo quadro politico questa legge, pur con tutti i suoi limiti, che conosciamo, forse non sarebbe arrivata neppure a questo traguardo, non si sarebbe arrivati nemmeno a un *iter* tanto travagliato. Noi ricordiamo che colleghi e amici dell'Amministrazione regionale, allorquando si è iniziato questo lungo e tormentato cammino, dubitavano che si potesse arrivare a compimento. Dubitavano che lo stesso disegno di legge potesse essere approvato nell'arco di questa legislatura, perché l'esame di un provvedimento sullo stato giuridico del personale e sul riordinamento degli Uffici, una legge, quindi, che non fosse soltanto di appagamento di richieste di singoli gruppi, ma che abbracciasse, in una visione generale, i problemi complessivi del Personale e degli Uffici dell'Amministrazione centrale regionale, non era mai stato compiuto nelle legislature precedenti.

Invece, questo provvedimento, con tutte le imperfezioni che tutte le parti politiche sottolineano, ciascuna dalla sua angolazione, è giunto a compimento, proprio per il quadro politico nuovo che si è costruito. Perché il metodo dell'intesa, il metodo della ricerca dell'accordo è prevalso durante tutto il percorso di questo disegno di legge nella Commissione, nell'Aula, in questi giorni. Si è trattato di un metodo democratico, che non ha mai offeso il Consiglio, che ha sempre rispettato le norme regolamentari, che ha sempre rispettato i diritti dei gruppi e dei singoli consiglieri. Voglio dire qui che, certo, noi ci troviamo in un quadro politico diverso, ma nel quale non è mai stato negato niente a nessuno, nel quale, pur con grandi sacrifici,

pur con grandi difficoltà, è stato possibile pervenire ad una sintesi tra forze politiche portatrici di interessi diversi, di concezioni dell'Amministrazione e della politica diverse. In ciò — a nostro parere — sta veramente la sostanza dell'azione della dialettica democratica: quando vi è il confronto tra queste posizioni e vi è la possibilità di pervenire ad una conclusione unitaria.

Ecco, proprio per questo sforzo che è stato compiuto, oltre che per i contenuti innovatori della legge — presenti soprattutto, ripeto, nei primi due Titoli del disegno di legge 169 — il Gruppo comunista voterà a favore della legge. Voterà a favore portando, non solo tutto il peso numerico del gruppo, ma la forza del consenso che sentiamo potrà venire nel momento finale, così come è venuto negli altri momenti, quando l'apporto del nostro gruppo ha significato il contributo di una componente che non può più essere ignorata, come in altri tempi si faceva.

Io credo, signor Presidente e colleghi del Consiglio, che, nel momento in cui ci accingiamo a varare un provvedimento che è qualificante dell'attività dell'intera legislatura, non possiamo nasconderci l'esistenza di spinte divaricanti che emergono tutte le volte che il Consiglio regionale affronta provvedimenti di riforma, provvedimenti che, in qualche modo, toccano degli interessi precostituiti. Credo anche — e lo voglio dire con molta chiarezza, concludendo — che queste spinte divaricanti sono destinate a crescere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Mentre noi pensiamo che le prossime settimane, i prossimi mesi dovranno vederci più impegnati per una utilizzazione piena del periodo di tempo che ancora ci rimane da qui alla fine della legislatura, perché emergono le difficoltà di una situazione sociale, di una situazione economica, di una situazione politica sempre più gravi.

Il Presidente della Giunta regionale nei giorni scorsi ha sollecitato l'incontro con il Governo per far presente la necessità di inderogabili, urgenti provvedimenti per fronteggiare la situazione economica della Sardegna. Tutti quanti noi viviamo in questo momento ore di ango-

scia, perché non viviamo soltanto un momento di difficoltà di natura economica, ma viviamo un momento nel quale più grave è l'attacco portato alla Democrazia italiana, nel quale tutti abbiamo la sensazione che mai la nostra Repubblica abbia vissuto ore talmente difficili come quelle attuali. Noi abbiamo la coscienza, credo tutte le forze politiche democratiche, che queste difficoltà che nascono dalla situazione sociale e economica, che nascono dall'attacco eversivo contro la Repubblica democratica, non sono destinate a sparire d'incanto nelle prossime ore, ma sono destinate ad accrescersi; riteniamo che queste difficoltà devono trovare, quindi, solidali e unite le forze democratiche e che lo sforzo in questa direzione deve essere tanto più imponente in quelle Regioni, dove più gravi si manifestano le difficoltà economiche, dove più grave, per ragioni storiche, per un antico retaggio delle nostre regioni è il distacco nei confronti dello Stato repubblicano.

Ciò impone, signor Presidente, colleghi del Consiglio, un rafforzamento nei rapporti di collaborazione tra le forze democratiche. Ed io, concludendo questo mio intervento, voglio proprio riferirmi alla necessità di rinforzare i vincoli di collaborazione democratica tra i partiti dell'Intesa, dicendo chiaramente due cose — mi sia consentito —: nessuna forza politica può permettersi che il quadro politico regionale si deteriori ulteriormente, che sia sottoposto a prove di logoramento, proprio nel momento in cui, invece, con l'approssimarsi della conclusione della legislatura, è necessario andare ad una piena utilizzazione del tempo restante e al compimento di atti, all'adozione di provvedimenti legislativi e di programmazione qualificati. Il secondo punto è che da questa esperienza non si esce se non con un rapporto tra le forze politiche che porti ad un pieno sviluppo dell'intesa, che porti quindi ad un superamento del quadro politico dell'intesa. E ciò, senza una rottura dell'attuale situazione, ma secondo il suo sviluppo logico, che è quello di andare — appunto — a un rapporto di collaborazione tra le forze politiche democratiche molto più stretto, quale è imposto oggi dalla situazione economica regionale e nazionale e dalla neces-

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

sità di apprestare difese, contro gli attacchi ever-sivi all'ordine democratico, sempre più valide e sempre più solidali. Da questa esperienza del dibattito sulla 169, credo che nasca quindi l'esigenza di un confronto ravvicinato per un rapido superamento dell'attuale fase e per andare verso un nuovo quadro politico caratterizzato da rapporti di collaborazione più stretta tra le forze politiche autonomistiche.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (P.R.I.). Brevemente signor Presidente, infatti non indulgerò su citazioni storiche - letterarie come ha fatto - brillantemente, per altro - l'onorevole Chessa. Non ritengo valga la pena di soffermarsi sui vari aspetti normativi del disegno di legge, né mi sembra opportuno richiamarmi allo spirito e ai principi che in essa vengono sanciti. Ribadisco, quindi, soltanto l'aspetto profondamente innovativo e di notevole valore culturale e politico che questa legge regionale rappresenta.

Nel corso della discussione generale avevo auspicato che il disegno di legge, già licenziato dalla Commissione, risultasse migliorato e perfezionato dall'Assemblea. Ebbene, a conclusione della discussione io devo dire che l'Assemblea non è venuta meno all'appuntamento. Sicché, la normativa proposta dalla Giunta e poi discussa dalla Commissione ne è risultata arricchita, consolidandone i principi ispiratori.

Desidero sottolineare anche il clima che ha caratterizzato il dibattito, sia quello generale che quello sugli articoli. La discussione è stata del tutto costruttiva; ha dato il segno dell'importanza che le forze politiche hanno conferito alla legge, che è considerata unanimemente presupposto di una riforma che tenda a render la Regione più aderente alle prospettive di rinascita che nascono dal metodo e dai contenuti della programmazione.

Desidero sottolineare, onorevoli colleghi, anche il fatto che la discussione su questo provvedimento ha costituito un banco di prova im-

portante e qualificante dell'Intesa autonomistica. Tanto più valido, nei suoi risultati, in quanto evidenziato nel clima costruttivo che ha contraddistinto l'Intesa stessa, perché espressa in un momento difficile per il nostro Paese. Infatti nel momento attuale le forze democratiche devono trovare la forza di escludere dal loro comportamento ogni emozione, ogni stato emotivo che può turbare la ragione. Pur nella dolorosa circostanza che caratterizza il momento politico e storico attuale, le forze politiche in occasione della discussione di un disegno di legge tanto qualificante, hanno dimostrato davanti al popolo che gli amministratori della cosa pubblica sono fermi al loro posto, non perdono la testa e vanno avanti nell'interesse superiore di tutti. Questo io considero un fatto molto importante che non attenua minimamente la nostra angoscia e la nostra commozione per gli avvenimenti che in questo momento turbano la vita del Paese. Ribadisco ancora una volta in questa occasione tutta la solidarietà del Partito repubblicano, che mi onoro di rappresentare, verso la Democrazia Cristiana, tanto duramente, direttamente colpita in questa circostanza.

Abbiamo discusso questa legge in un clima e in uno spirito realizzatore, costruttivo. La legge, può non essere ancora perfetta. Il tempo evidenzierà però - e ne sono certo - tutto il suo valore, e certamente questa legge sarà attuata con efficacia, una volta esitata definitivamente, se riscuoterà la fiducia, il consenso fattivo anche dei primi operatori, che alla legge sono interessati e che dalla legge sono appunto tutelati e regolamentati: il personale della Regione. Questa categoria di dipendenti pubblici, così come, con grande senso di responsabilità (lo dissi nel mio intervento nella discussione generale) ha offerto il suo contributo nella fase di preparazione della legge, io sono certo che saprà dimostrare altrettanto senso di responsabilità nel corso della sua attuazione. E' una esigenza fondamentale ed è, d'altronde, la sintesi, il più profondo significato della legge stessa, che vuole un rapporto nuovo tra l'organo politico amministratore e gli organi esecutivi amministrativi: una perfetta simbiosi per rendere

veramente alla Sardegna quello che deve avere: cioè un servizio capace di avviare effettivamente a rinascita il suo popolo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAGGIO.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Biggio per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BIGGIO (P.S.D.I.). Colleghi del Consiglio, a volte è difficile poter dire per quale ragione si prende la parola, però io credo che oggi questa esigenza sia motivata dal fatto che mai come in questo momento si sono avuti attacchi a partiti o a singoli, a proposito del disegno di legge per cui fra poco dovremo votare. Io dico che voterò a favore di questo disegno di legge, benché nutra forti perplessità su carenze che indubbiamente non sono sfuggite a nessuno dei colleghi della Commissione, e dei colleghi del Consiglio. Dico questo perché non condivido le drammatiche espressioni dei colleghi della Destra, i quali presentano questa legge come un provvedimento che quasi rovinerà la nostra Regione; dico questo perché effettivamente noi tutti abbiamo constatato e stiamo constatando ancora che vi sono carenze che devono essere colmate, e che qualche ingiustizia è ancora da eliminare. Però abbiamo fiducia che, come ha sempre fatto questo Consiglio, la volontà politica possa eliminare le ingiustizie.

Non ravviso in questo disegno di legge un pesante condizionamento del Partito comunista, anche perché, facendo parte il P.C.I. dell'Intesa, era praticamente impossibile che il Consiglio o la maggioranza facessero a meno dell'apporto costante che in questi ultimi anni il Partito comunista ha dato in quest'Aula. Voterò a favore quindi pregando la Giunta di adempiere, nel più breve tempo possibile, a quegli impegni che si è assunta per far sì che alcuni vuoti nell'organico dei nostri funzionari e dei nostri dipendenti possano essere presto colmati e si possa addivenire veramente ad un funzionale ordinamento della nostra Regione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Loretto per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, noi abbiamo la consapevolezza, nell'accingerci a votare a favore di questa legge, di compiere un atto importante che crediamo inciderà profondamente sulla vita futura della nostra Regione, e che auspichiamo inciderà positivamente, anche se siamo perfettamente consapevoli che non si tratta di una legge immune da difetti, da lacune. Difetti, lacune, insufficienze, tuttavia, limitate, parziali che potranno essere in tempi successivi meglio corretti e valutati. Ma il valore fondamentale dell'atto che il Consiglio sta per compiere, l'importanza che questa legge assume obiettivamente nella vita della nostra Regione, rimane, e tutto intero.

Si conclude un'esperienza, si volta pagina, si fa un altro passo nella direzione della costruzione di quella Regione nuova che tutti noi auspichiamo e che tutti ci siamo impegnati a contribuire a edificare. Riteniamo che, nel caso di questa legislatura, abbiamo compiuto, in questa direzione, cioè per il rinnovamento dell'istituto regionale, grandi, importanti significativi passi. Abbiamo realizzato profondi, rilevanti mutamenti a livello istituzionale. Abbiamo modificato la struttura, l'articolazione della Regione sarda, abbiamo creato i canali, gli strumenti, i modi per costruire un diverso e più efficace rapporto tra l'Amministrazione regionale, il Consiglio regionale e il popolo sardo, nello sforzo di rendere la nostra azione sempre più in armonia con le esigenze vive e reali del popolo sardo, di raccordare il nostro lavoro con un impegno attivo, partecipativo del popolo sardo nelle sue diverse articolazioni e con le forze sociali che nel suo seno si esprimono.

Con questa legge poniamo mano ad una modifica profonda dell'apparato organizzativo, amministrativo, burocratico della Regione, premessa essenziale perché la Regione possa rispondere efficacemente e adeguatamente ai nuovi ed impegnativi compiti che l'attendono. Crediamo quindi che compiamo un atto impor-

tante, positivo, un atto sicuramente utile alla Sardegna. Oggi noi viviamo in un momento difficile, drammatico, che noi democratici cristiani credo sentiamo in maniera particolarmente acuta, particolarmente viva. Un momento drammatico aggravato anche dalle più recenti notizie che ci sono arrivate nelle ultime ore. In questo momento il Consiglio ha ritenuto giusto di proseguire in un impegno concreto, fattivo, per affrontare i problemi, per dare ai problemi della nostra Isola, e quindi del nostro Paese una risposta adeguata.

Attraversiamo un momento drammatico, in cui sono in pericolo valori fondamentali della convivenza civile, della vita democratica del nostro Paese. In un momento come questo io penso che tutte le forze che credono nei valori della democrazia, della libertà, debbano manifestare un impegno ancora più preciso, ancora più attivo di quanto non sia avvenuto fino ad oggi. E' certamente importante la risposta corale che il popolo italiano, le forze sociali hanno dato di fronte alla accentuazione della violenza politica. Crediamo sia importante la manifestazione unitaria di fermezza che è stata data di fronte all'esplosione degli episodi di violenza, ma crediamo che a queste manifestazioni, a queste dichiarazioni, a queste prese di posizione, debbano accompagnarsi atti concreti che traducano in iniziative operative le volontà dichiarate.

Viviamo oggi un momento drammatico che ci induce a sottoporre ad una riflessione critica tutto il nostro operato, a rimeditare tutto il quadro politico, in Sardegna, in Consiglio regionale. Si è andati compiendo, in questi anni, passi significativi secondo accordi politici e programmatici che hanno visto impegnate tutte le forze dell'arco costituzionale, e crediamo che l'intesa autonomistica, il programma dell'intesa autonomistica sottoscritto alcuni mesi fa dai partiti autonomistici, abbia dato frutti concreti e positivi. Noi crediamo che la validità di questo metodo di lavoro sia ancora attuale; crediamo, e lo ha riaffermato il Comitato regionale della Democrazia Cristiana, nella validità di questo quadro politico, nella validità del metodo dell'intesa, cioè del rapporto costrutti-

vo teso ad uno sforzo, verso il conseguimento di obiettivi positivi da parte delle forze politiche. Crediamo anche che in un momento così drammatico questo impegno unitario, questo sforzo unitario, costruttivo vada rafforzato, vada accentuato. Per andare avanti, per dare al popolo sardo, ai cittadini sardi le risposte concrete che esso si attende, per rendere le istituzioni democratiche e, per ciò che ci compete, anzitutto l'istituto regionale, sempre più efficienti; per rendere la Regione sempre più rispondente e adeguata alle esigenze del popolo sardo e quindi per accrescere la fiducia del popolo sardo nell'istituto regionale e nelle istituzioni democratiche. Perché crediamo che soltanto attraverso il miglioramento degli istituti, del loro funzionamento può venire una rinnovata fiducia da parte di cittadini nelle istituzioni democratiche come è indispensabile per superare un momento drammatico come quello che stiamo attraversando.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Farigu. Ne ha facoltà.

FARIGU (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervenendo nella discussione generale della legge, ho avuto occasione di sottolineare il significato fortemente riformatore di questo disegno di legge, che realizza la volontà politica delle forze dell'intesa all'interno di quegli impegni di più ampia e complessiva riforma della nostra Regione. Ebbi occasione anche di sottolineare i motivi di perplessità per alcuni suoi aspetti, ribadendo, come ribadisco in questa occasione, che gli elementi positivi sono nettamente prevalenti e che gli elementi di dubbio andranno superati dopo un periodo di applicazione, e quindi anche di sperimentazione di istituti nuovi, che si sono introdotti, appunto, in questo disegno di legge.

Certo che non possono lasciare (e non lasciano — credo —) indifferente nessuno i problemi dei lavoratori del CRAAI che hanno, per molti anni — alcuni di essi per decenni —, prestato la loro opera al servizio dell'amministrazione regionale, svolgendo un'attività di alto significato sociale, come parimenti i lavoratori del ser-

vizio antincendio e i lavoratori della formazione professionale, per citare alcuni aspetti che, o non hanno trovato nessun accoglimento in questo disegno di legge, o hanno trovato soluzioni non del tutto soddisfacenti. Tutto questo è vero e deve naturalmente fare assumere alle forze politiche dell'Intesa, di cui il disegno di legge che stiamo per approvare è espressione, l'impegno, appunto, di riprendere questi problemi e di risolverli nella maniera più equa per i lavoratori, e più coerente agli interessi dell'amministrazione regionale, il che significa agli interessi del popolo sardo.

Dette queste cose, non mi resta che ribadire, a nome del Gruppo socialista, il voto favorevole per il disegno di legge, che rappresenta sicuramente un atto riformatore ed è la premessa di atti concreti; rappresenta quindi per le forze dell'intesa un'occasione di coagulare veramente il comune impegno verso la riforma regionale.

La riforma regionale, però, che, a nostro avviso, può essere realizzata superando i modi di fare politica finora seguiti da ciascuno di noi, secondo quanto abbiamo dichiarato, e nel momento della costituzione dell'intesa e nel momento in cui abbiamo parlato del Governo complessivo della Regione sarda. Io non dico che quegli impegni siano stati volutamente e sempre smentiti. Certo è che non siamo riusciti a tradurre in concreto l'affermazione del Governo complessivo; effettivamente, non siamo riusciti a vedere tutte le forze dell'intesa prodursi in un comune impegno, senza diffidenze eccessive, — ma senza, ovviamente, la mortificazione del confronto — a realizzare veramente un sostanziale, permanente, comune impegno per risolvere i problemi. Come, né l'opposizione, né i partiti che si troyano con l'opposizione (voglio essere preciso), i partiti che non fanno parte della Giunta, ed i partiti che fanno parte della Giunta, sono riusciti a superare vecchie prassi politiche proprie di partiti di maggioranza e di opposizione. E di questo certamente soffre anche la legge che stiamo per approvare.

E allora, se quello che ci pervade è veramente la volontà di costruire la nuova Regione, e se tutto quello che finora ce lo ha impedito,

non è un venir meno di quella volontà, ma determinate condizioni oggettive e soggettive, dobbiamo ricercare effettivamente modi nuovi di governare la nostra Regione, che non sono tali in termini di elaborazione teorica, ma sono modi nuovi, in concreto, nel modo di gestire e di operare nel Governo della Regione. Non è nuova l'affermazione della Giunta secondo cui tutti i partiti dell'Intesa, su un piano di parità, devono governare la Regione sarda, però, nel modo concreto di gestirla, non siamo riusciti a trovare le volontà di poterla attuare. Ed io credo, che molti dei disagi, molte delle difficoltà, sia pure in termini di diffidenza, sia pure in termini di concorrenza, che giocano anche negativamente su quel processo rinnovatore, potrebbero essere superati, se si desse alla Regione sarda una Giunta che coinvolga in pieno tutte le forze dell'Intesa.

Noi abbiamo sentito il Partito comunista, non solo in questa Aula, ma ancora prima, rinnovare la propria richiesta di far parte della Giunta, proprio in considerazione dei fatti, delle situazioni sottolineate anche da noi, — direi soprattutto da noi — nel passato, quando chiedevamo con insistenza la soluzione delle crisi regionali proprio attraverso una Giunta unitaria. Noi non vorremmo assistere ad una sorta di rituale ciclico di richiesta di far parte di questa Giunta, che si risolve tutto, appunto, in questo rituale. Noi aspettiamo che il Partito comunista da questa sua richiesta, faccia scaturire comportamenti ed azioni politiche concrete che realmente spingano per realizzare questo quadro politico: noi saremo al suo fianco a sostenerlo in questa battaglia, perché riteniamo che questo sia il modo di dare risposte più puntuali e più precise alle esigenze, ai bisogni, ai problemi, antichi e nuovi del popolo sardo.

Nel fare questa affermazione, io non credo che si debba strumentalmente interpretare il nostro discorso come quello del servo sciocco di una altra forza politica. Noi la nostra autonomia l'abbiamo, non la vediamo assolutamente messa in pericolo; anzi, di questa autonomia siamo più che mai convinti, e quindi non temiamo nemmeno discorsi che si facessero, eventualmente, in modo strumentale. Siamo consapevoli che

ciò risponde ad una esigenza e lo siamo sempre più, a mano a mano che la crisi si fa più acuta, a mano a mano che le istituzioni perdano di credibilità, a mano a mano che le istituzioni democratiche e autonomistiche subiscono durissimi attacchi, e non solo dai portatori della politica del terrore. Gli attacchi alle istituzioni non vengono solo dai brigatisti di qualunque colore essi siano, sono sferrati anche da forze retrive, conservatrici, reazionarie, del campo economico nazionale e internazionale. La risposta non può essere, veramente, che l'unità delle forze democratiche per risolvere questi problemi, e per la difesa delle istituzioni.

Una unità che non può essere assolutamente più formale, poiché non soddisfa affatto che la si riaffermi in ogni circostanza, nella maniera più solenne; questa affermazione, deve tradursi in modi concreti di attuazione, affinché l'intesa delle forze democratiche a difesa delle istituzioni sia posta nelle condizioni concrete di realizzare la reale difesa delle istituzioni. Ciò vuol dire anzitutto togliere terreno alle forze della eversione che troverebbero negli strati emarginati un'eventuale area di penetrazione. Ebbene noi dobbiamo dare risposte proprio a questi ceti sociali, alle forze emarginate, perché in tal modo, concretamente si difendono le istituzioni, senza possibilità alcuna, né attuale, né ipotetica, che domani le forze dell'eversione trovino adesioni. Le adesioni dobbiamo toglierle costruendo una Regione più giusta, più progredita, più sviluppata, perché questo discorso è un modo di contribuire a costruire un Paese più giusto, più equilibrato e più avanzato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 56. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Voglio ricordare, che all'articolo 101, il cui esame era stato sospeso, sono stati presentati 6 emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tedesco per illustrare i suoi emendamenti.

TEDESCO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per una brevissima dichiarazione in rapporto al ritiro degli emendamenti da me presentati. Mi sembra doveroso però (brevissimamente), esplicitare le motivazioni che avevano indotto me, ed altri colleghi a presentare gli emendamenti. Mi sembrava appunto di ottemperare allo Statuto dei lavoratori, nella sua forma e nel suo contenuto, anche per il fatto che la mia milizia sindacale mi ha consentito di poter entrare nel contenuto della legge. Io credo in particolare che i suggerimenti di modifica dell'articolo 101 si ispirassero ai precedenti legislativi, che disciplinano la materia e ad una interpretazione analogica di preesistenti norme dettate per materie consimili: vedi la legge regionale numero 1, la legge regionale numero 9, l'articolo 23 della legge regionale numero 10, e inoltre, nell'ambito del pubblico impiego: l'accordo tra Anci Upi e Sindacati, siglato nel '70; gli accordi al Ministero degli Interni; la circolare del 27 marzo 1970; potrei citare altre leggi ancora. Quegli emendamenti quindi non erano dettati da spinte corporative o da spinte che andavano in direzione dei singoli. Erano dettati da un'esigenza di giustizia e di adeguamento a certi principi che erano stati già sufficientemente suffragati da leggi regionali e da accordi inter-sindacali.

Nel ritirare quegli emendamenti ho voluto brevemente spiegare queste motivazioni, perché si fugasse ogni dubbio che ci fossero interessi corporativi. D'altra parte, tanti interessi corporativi in questa legge sono stati sufficientemente tutelati! Voglio sottolineare che lo Statuto dei lavoratori non è stato applicato in tutta la sua interezza in questa legge. Questo doverosamente dovevo dire per motivare il ritiro degli emendamenti e per agevolare la legge, che io voterò — devo ribadirlo anche se ciò non piacerà al collega Macis — esclusivamente per disciplina di partito, e non per convinzione intima. Questo dico responsabilmente, perché è molto più difficile fare una dichiarazione di questo tipo che mascherarsi dietro atteggiamenti di ipocrisia politica che spesso sono improntati a dei valori ai quali io non intendo riferirmi.

“Vergin di servo encomio e di codardo oltraggio”, è questa mia dichiarazione: io vo-

vizio antincendio e i lavoratori della formazione professionale, per citare alcuni aspetti che, o non hanno trovato nessun accoglimento in questo disegno di legge, o hanno trovato soluzioni non del tutto soddisfacenti. Tutto questo è vero e deve naturalmente fare assumere alle forze politiche dell'Intesa, di cui il disegno di legge che stiamo per approvare è espressione, l'impegno, appunto, di riprendere questi problemi e di risolverli nella maniera più equa per i lavoratori, e più coerente agli interessi dell'amministrazione regionale, il che significa agli interessi del popolo sardo.

Dette queste cose, non mi resta che ribadire, a nome del Gruppo socialista, il voto favorevole per il disegno di legge, che rappresenta sicuramente un atto riformatore ed è la premessa di atti concreti; rappresenta quindi per le forze dell'intesa un'occasione di coagulare veramente il comune impegno verso la riforma regionale.

La riforma regionale, però, che, a nostro avviso, può essere realizzata superando i modi di fare politica finora seguiti da ciascuno di noi, secondo quanto abbiamo dichiarato, e nel momento della costituzione dell'intesa e nel momento in cui abbiamo parlato del Governo complessivo della Regione sarda. Io non dico che quegli impegni siano stati volutamente e sempre smentiti. Certo è che non siamo riusciti a tradurre in concreto l'affermazione del Governo complessivo; effettivamente, non siamo riusciti a vedere tutte le forze dell'intesa prodursi in un comune impegno, senza diffidenze eccessive, — ma senza, ovviamente, la mortificazione del confronto — a realizzare veramente un sostanziale, permanente, comune impegno per risolvere i problemi. Come, né l'opposizione, né i partiti che si trovano con l'opposizione (voglio essere preciso), i partiti che non fanno parte della Giunta, ed i partiti che fanno parte della Giunta, sono riusciti a superare vecchie prassi politiche proprie di partiti di maggioranza e di opposizione. E di questo certamente soffre anche la legge che stiamo per approvare.

E allora, se quello che ci pervade è veramente la volontà di costruire la nuova Regione, e se tutto quello che finora ce lo ha impedito,

non è un venir meno di quella volontà, ma determinate condizioni oggettive e soggettive, dobbiamo ricercare effettivamente modi nuovi di governare la nostra Regione, che non sono tali in termini di elaborazione teorica, ma sono modi nuovi, in concreto, nel modo di gestire e di operare nel Governo della Regione. Non è nuova l'affermazione della Giunta secondo cui tutti i partiti dell'Intesa, su un piano di parità, devono governare la Regione sarda, però, nel modo concreto di gestirla, non siamo riusciti a trovare le volontà di poterla attuare. Ed io credo, che molti dei disagi, molte delle difficoltà, sia pure in termini di diffidenza, sia pure in termini di concorrenza, che giocano anche negativamente su quel processo rinnovatore, potrebbero essere superati, se si desse alla Regione sarda una Giunta che coinvolga in pieno tutte le forze dell'Intesa.

Noi abbiamo sentito il Partito comunista, non solo in questa Aula, ma ancora prima, rinnovare la propria richiesta di far parte della Giunta, proprio in considerazione dei fatti, delle situazioni sottolineate anche da noi, — direi soprattutto da noi — nel passato, quando chiedevamo con insistenza la soluzione delle crisi regionali proprio attraverso una Giunta unitaria. Noi non vorremmo assistere ad una sorta di rituale ciclico di richiesta di far parte di questa Giunta, che si risolve tutto, appunto, in questo rituale. Noi aspettiamo che il Partito comunista da questa sua richiesta, faccia scaturire comportamenti ed azioni politiche concrete che realmente spingano per realizzare questo quadro politico: noi saremo al suo fianco a sostenerlo in questa battaglia, perché riteniamo che questo sia il modo di dare risposte più puntuali e più precise alle esigenze, ai bisogni, ai problemi, antichi e nuovi del popolo sardo.

Nel fare questa affermazione, io non credo che si debba strumentalmente interpretare il nostro discorso come quello del servo sciocco di una altra forza politica. Noi la nostra autonomia l'abbiamo, non la vediamo assolutamente messa in pericolo; anzi, di questa autonomia siamo più che mai convinti, e quindi non temiamo nemmeno discorsi che si facessero, eventualmente, in modo strumentale. Siamo consapevoli che

ciò risponde ad una esigenza e lo siamo sempre più, a mano a mano che la crisi si fa più acuta, a mano a mano che le istituzioni perdano di credibilità, a mano a mano che le istituzioni democratiche e autonomistiche subiscono durissimi attacchi, e non solo dai portatori della politica del terrore. Gli attacchi alle istituzioni non vengono solo dai brigatisti di qualunque colore essi siano, sono sferrati anche da forze retrive, conservatrici, reazionarie, del campo economico nazionale e internazionale. La risposta non può essere, veramente, che l'unità delle forze democratiche per risolvere questi problemi, e per la difesa delle istituzioni.

Una unità che non può essere assolutamente più formale, poiché non soddisfa affatto che la si riaffermi in ogni circostanza, nella maniera più solenne; questa affermazione, deve tradursi in modi concreti di attuazione, affinché l'intesa delle forze democratiche a difesa delle istituzioni sia posta nelle condizioni concrete di realizzare la reale difesa delle istituzioni. Ciò vuol dire anzitutto togliere terreno alle forze della eversione che troverebbero negli strati emarginati un'eventuale area di penetrazione. Ebbene noi dobbiamo dare risposte proprio a questi ceti sociali, alle forze emarginate, perché in tal modo, concretamente si difendono le istituzioni, senza possibilità alcuna, né attuale, né ipotetica, che domani le forze dell'eversione trovino adesioni. Le adesioni dobbiamo toglierle costruendo una Regione più giusta, più progredita, più sviluppata, perché questo discorso è un modo di contribuire a costruire un Paese più giusto, più equilibrato e più avanzato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 56. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Voglio ricordare, che all'articolo 101, il cui esame era stato sospeso, sono stati presentati 6 emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tedesco per illustrare i suoi emendamenti.

TEDESCO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per una brevissima dichiarazione in rapporto al ritiro degli emendamenti da me presentati. Mi sembra doveroso però (brevissimamente), esplicitare le motivazioni che avevano indotto me, ed altri colleghi a presentare gli emendamenti. Mi sembrava appunto di ottemperare allo Statuto dei lavoratori, nella sua forma e nel suo contenuto, anche per il fatto che la mia milizia sindacale mi ha consentito di poter entrare nel contenuto della legge. Io credo in particolare che i suggerimenti di modifica dell'articolo 101 si ispirassero ai precedenti legislativi, che disciplinano la materia e ad una interpretazione analogica di preesistenti norme dettate per materie consimili: vedi la legge regionale numero 1, la legge regionale numero 9, l'articolo 23 della legge regionale numero 10, e inoltre, nell'ambito del pubblico impiego: l'accordo tra Anci Upi e Sindacati, siglato nel '70; gli accordi al Ministero degli Interni; la circolare del 27 marzo 1970; potrei citare altre leggi ancora. Quegli emendamenti quindi non erano dettati da spinte corporative o da spinte che andavano in direzione dei singoli. Erano dettati da un'esigenza di giustizia e di adeguamento a certi principi che erano stati già sufficientemente suffragati da leggi regionali e da accordi inter-sindacali.

Nel ritirare quegli emendamenti ho voluto brevemente spiegare queste motivazioni, perché si fugasse ogni dubbio che ci fossero interessi corporativi. D'altra parte, tanti interessi corporativi in questa legge sono stati sufficientemente tutelati! Voglio sottolineare che lo Statuto dei lavoratori non è stato applicato in tutta la sua interezza in questa legge. Questo doverosamente dovevo dire per motivare il ritiro degli emendamenti e per agevolare la legge, che io voterò — devo ribadirlo anche se ciò non piacerà al collega Macis — esclusivamente per disciplina di partito, e non per convinzione intima. Questo dico responsabilmente, perché è molto più difficile fare una dichiarazione di questo tipo che mascherarsi dietro atteggiamenti di ipocrisia politica che spesso sono improntati a dei valori ai quali io non intendo riferirmi.

“Vergin di servo encomio e di codardo oltraggio”, è questa mia dichiarazione: io vo-

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

terà a favore per disciplina di partito, con tutte queste riserve, ribadendo che lo Statuto dei lavoratori, in questo disegno di legge, è uscito dalla porta principale.

PRESIDENTE. Gli emendamenti numeri 7, 20 e 25 si intendono ritirati.

Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Onorevole Presidente, chiedo un chiarimento prima di prendere la parola, e cioè se in base all'articolo 83 del regolamento, che dice che gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri da altri, la parola "altri" si riferisce a più di uno, oppure ad uno qualsiasi degli altri consiglieri.

PRESIDENTE. L'emendamento ritirato può essere fatto proprio da un altro consigliere.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Allora faccio mio l'emendamento n. 20; e lo faccio per una elementare questione di equità e di giustizia: la stessa alla quale mi sono ispirato nel corso di tutto il dibattito su questa legge.

Il quarto comma dell'articolo 111 testualmente recita: "in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma ed entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti forniti del prescritto titolo di studio che svolgano da 4 anni le funzioni superiori accertate, ecc. ecc.". L'emendamento numero 20, molto opportunamente, chiede che venga aggiunto, dopo le parole: "che svolgono da 4 anni" la locuzione: "o che abbiano svolto". Il significato di questo emendamento mi pare sia estremamente chiaro: si dà il caso che vi siano dei dipendenti della Regione i quali hanno, in altro periodo precedente all'attuale, svolto — evidentemente per esigenze di buona amministrazione —, all'interno dell'amministrazione regionale, compiti e funzioni superiori al proprio grado. Ora io non riesco a comprendere come si riconosca il diritto ad un avanzamento di carriera (o, se preferite, al riconoscimento del grado superiore), a coloro i quali ancora svolgono le funzioni in oggetto,

e non lo si deve riconoscere a coloro che, avendole esercitate in un altro periodo, non le espletano attualmente.

Può sembrare un gioco di parole ma credo che il significato di questo emendamento, testé ritirato dai presentatori e da me ripreso, sia profondamente morale. In definitiva, approvando il testo dell'articolo numero 101 così come esso è formulato, si creerebbe una ignobile discriminazione. E non credo che valga l'osservazione di qualche collega il quale mi ha ribattuto che, se quei funzionari non esercitano più la funzione superiore, ciò significa che non hanno meritato la fiducia che fu loro accordata a suo tempo. Lo stesso discorso potrebbe valere domani anche per coloro i quali attualmente ricoprono il grado superiore.

Per queste ragioni — come vedete, espone con un linguaggio molto approssimativo, certamente non tecnico, ma affermate con profonda convinzione —, se noi vogliamo veramente tutelare e difendere lo spirito di giustizia che ha guidato tutto il dibattito di questi giorni, io invito il Consiglio a tenere conto di queste modeste considerazioni, e ad accogliere questo emendamento. Rigettarlo infatti significherebbe annullare tutte le motivazioni di carattere, oltre che tecnico, soprattutto umano che noi abbiamo prospettato nel corso del dibattito di questi giorni.

PRESIDENTE. Onorevole Lippi, devo fare rilevare che, formalmente, l'emendamento numero 20 è un emendamento all'emendamento numero 7, già ritirato, per cui lei non può far proprio l'emendamento numero 20.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Se mi avesse detto che non potevo fare mio questo emendamento ...

PRESIDENTE. Onorevole Lippi, lei mi ha posto un quesito di carattere generale: se cioè un consigliere possa far proprio un emendamento ritirato. Nel caso specifico lei ha fatto suo l'emendamento numero 20, che non può essere fatto proprio.

Se lei avesse dichiarato di voler fare suo un altro emendamento, la cosa sarebbe stata diver-

sa, evidentemente!

LIPPI (Democrazia Nazionale). Non voglio polemizzare con nessuno, men che meno con lei, per il rispetto che porto a lei e all'Assemblea.

A questo punto dichiaro di voler fare mio anche l'emendamento numero 7.

PRESIDENTE. Certamente, così va bene.

Ha domandato di parlare l'onorevole Marini. Ne ha facoltà.

MARINI (P.C.I.). Ho chiesto di parlare essenzialmente sugli emendamenti numero 53 e numero 41. Debbo precisare, intanto l'emendamento numero 53 porta la firma del sottoscritto, a nome del Gruppo comunista, soltanto a causa di un errore materiale. Il contenuto dell'emendamento, così come esso è formulato, non risponde certamente alla nostra volontà, anzi contraddice tutto quello che noi abbiamo sostenuto in questi giorni di dibattito e urta contro le posizioni da noi difese in seno alla Commissione consiliare durante l'esame del disegno di legge.

Sostanzialmente noi non condividiamo, dell'emendamento numero 53, il comma primo e il comma quarto, che prevedono, rispettivamente il conseguimento dell'aumento di quattro anni di anzianità complessiva di servizio regionale per trenta posti messi a concorso, e il beneficio di cui al 1° comma, (cioè il conseguimento dell'aumento di quattro anni di anzianità complessiva) riconosciuto, a domanda, ai dipendenti che saranno inquadrati nella sesta fascia funzionale e che svolgono incarichi o funzioni superiori.

Noi non abbiamo difficoltà a riconoscere che si possono e si devono trovare degli elementi incentivanti anche per l'alta dirigenza, soprattutto per suscitare l'interesse e per stimolarne — diciamo così — l'esigenza alla qualificazione, alla formazione, all'approfondimento e allo studio, però riteniamo che questa giusta esigenza, non è accolta in questo emendamento e che, invece, con questo emendamento si prosegue, con un tipo di politica del personale che noi sostanzialmente non riteniamo di poter fare no-

stra. Credo che l'articolo 100 e l'emendamento numero 53, possa dare ancora a noi tutti la possibilità di dimostrare la nostra volontà e — se volete — anche la nostra capacità di resistere a delle spinte che non rispondono agli interessi generali della Regione e non rispondono nemmeno agli interessi generali del personale regionale.

Per questo, coerentemente con quanto abbiamo sostenuto in Commissione e in Aula, in questi giorni di dibattito, noi voteremo contro questo emendamento. E' chiaro che il voto nostro contrario all'emendamento non condiziona il voto del nostro Gruppo al disegno di legge numero 169. E noi tutti votiamo, non per disciplina di partito o di Gruppo, ma perché siamo profondamente convinti che il disegno di legge 169 soprattutto nei suoi due primi titoli — come ricordava il collega Macis — contenga delle innovazioni profonde che vanno verso la riforma e la ristrutturazione in senso positivo e in senso democratico della Amministrazione regionale. Pur non condividendo l'articolo 101 *bis*, che si vuole introdurre con l'emendamento, sappiamo che c'è in Aula una certa maggioranza che si raccoglie attorno a questo articolo, la cui volontà noi siamo disposti a rispettare, pur non condividendola.

A proposito dell'emendamento numero 41, credo sia sfuggito anche a noi che, così come è indicato in altri articoli del disegno di legge, le mansioni di cui si parla devono essere accertate dal Comitato per l'organizzazione ed il personale. Mi pare che questo fosse implicato nella volontà dei presentatori, per cui, se gli altri colleghi firmatari non hanno niente in contrario, si potrebbe — in sede di coordinamento — tenere conto di questa volontà: cioè che le mansioni di cui si parla alla terza riga dell'emendamento sono accertate dal Comitato per l'organizzazione ed il personale, anche in coerenza con quella che è stata la volontà precedentemente manifestata.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali e personale.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari

generali, personale e riforma della Regione. La Giunta accoglie sia l'emendamento numero 41 che l'emendamento numero 53. Accetta anche la modifica proposta dall'onorevole Marini all'emendamento numero 41.

Non accoglie gli emendamenti fatti propri dal collega Lippi.

PRESIDENTE. All'emendamento numero 41 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

Emendamento Marini - Gianoglio - Marracini aggiuntivo all'emendamento numero 41.

"Dopo le parole "mansioni" aggiungere, 'accertate dal Comitato per l'organizzazione del personale' ". (57)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvato).

L'emendamento numero 20 decade, in seguito alla non approvazione dell'emendamento numero 7.

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 101. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'emendamento numero 41.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero

57. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 53. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

All'articolo 102, il cui esame era stato sospeso, è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Loretto - Isola - Fadda:

"Al primo comma dopo le parole 'articolo 100 e 101' aggiungere 'e 101 bis' ". (54)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

LORETTU (D.C.). Si dá per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 102. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 54. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Per un inconveniente di natura tecnica non

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

si è proceduto a dare comunicazione di un emendamento presentato all'articolo 111, precedentemente approvato. L'emendamento, sostitutivo parziale, a firma Corona, Erdas, Francesconi, Puddu Mario, Ghinami così suona:

"Il primo comma dell'articolo 111 è sostituito dal seguente: 'Nei confronti del personale inquadrato ai sensi dell'articolo 109, il servizio continuativo reso presso l'Amministrazione di provenienza, valutato secondo le modalità indicate per suddetto servizio dal primo comma dell'articolo 108, è valido per la progressione economica nella fascia funzionale. A tale anzianità di servizio si applicano le disposizioni previste dal primo comma, lettera a), e dai commi quinto e sesto dell'articolo 97' ". (43)

Se non vi sono osservazioni, la Presidenza ritiene che, a mente dell'articolo 87 del Regolamento, l'Assemblea possa rinnovare la discussione e la votazione dell'articolo e dell'emendamento.

L'onorevole Assessore degli affari generali e personale ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 43. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la rimanente parte dell'articolo. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Sono pervenuti alla Presidenza quattro ordini del giorno. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario:*

Ordine del giorno Are - Macis - Farigu - Biggio - Fadda sul definitivo inquadramento del personale proveniente dagli enti di formazione professionale (ENALC - INAPLI - INIASA).

"IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione del disegno di legge n. 169 "Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale";

impegna la Giunta regionale

a procedere al definitivo inquadramento del personale proveniente dagli enti di formazione professionale (ENALC - INAPLI - INIASA), che alla data del 1° gennaio 1978 presta servizio con funzioni amministrative nell'ambito degli uffici centrali dell'Amministrazione regionale, nel quadro della legge sulla disciplina generale della formazione professionale ovvero con apposito provvedimento che la Giunta stessa dovrà presentare entro 90 giorni dall'approvazione del disegno di legge n. 169". (2)

Ordine del giorno Piredda - Isoni - Tedesco sulla istituzione di una graduatoria che comprende il personale con incarico a tempo determinato nell'istruzione professionale al 1° gennaio 1977.

"IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione del dibattito sul disegno di legge n. 169 sull'ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

impegna la Giunta regionale

— ad istituire una graduatoria che comprende il personale che al 1° gennaio 1977 dipendeva con incarico a tempo determinato dai Centri di istruzione professionale (ENALC - INAPLI - INIASA) da cui si attinga per ogni esigenza dell'istruzione professionale;

— a garantire la conservazione del posto di lavoro al personale in questione". (3)

Ordine del giorno Marraccini - Gianoglio - Marini - Fadda - Farigu - Biggio sul personale del CRAAI.

"IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione del dibattito sul disegno di legge n. 169 sull'ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

impegna la Giunta regionale

a mantenere in servizio, in attesa della applicazione della legge, sulla ristrutturazione del CRAAI, il personale addetto ai servizi generali e quello a titolo precario nei limiti indicati dal Consiglio regionale della Sardegna". (4)

Ordine del giorno Fadda - Gianoglio - Biggio - Marini - Viridis sull'inquadramento nei ruoli regionali del personale amministrativo e sanitario dipendente dagli Enti mutualistici in posizione di comando presso la Regione.

"Il Consiglio regionale al termine della discussione del disegno di legge n. 169 impegna la Giunta regionale a presentare entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della stessa, apposito disegno di legge che, in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 1970, n. 27, disponga l'inquadramento nei ruoli regionali del personale amministrativo e sanitario dipendente dagli Enti mutualistici in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale". (5)

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno non possono essere illustrati, in quanto presentati dopo la chiusura della discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno n. 2, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno numero 3 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Signor Presidente, non è possibile assumere l'impegno di garantire la conservazione del posto di lavoro al personale in questione, perché si tratta di personale a tempo determinato. Se lo promettessimo probabilmente lo prometteremmo invano. Mentre accettiamo il principio che ha ispirato gli estensori dell'ordine del giorno, secondo cui coloro che hanno insegnato o che insegnano devono essere collocati in una graduatoria particolare dalla quale attingerò ogni qual volta ci sarà la necessità di utilizzare personale insegnante, non possiamo accettare il secondo punto laddove veniamo impegnati a conservare il posto di lavoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piredda, per dichiarazione di voto.

PIREDDA (D.C.). La dichiarazione della Giunta, in un certo senso contrasta con tutta la logica che ha improntato gli interventi dell'Amministrazione regionale in materia di lavoratori che corrono il rischio di perdere il posto di lavoro. Ci troviamo dinanzi a persone le quali, da anni, anche per inadempienze della Regione, sono in una condizione di precarietà; hanno il rinnovo annuale del posto di lavoro. Ora, io non ho insistito perché venisse data loro sistemazione con l'invenzione di un ruolo in soprannumero o accorgimenti consimili, perché mi rendevo conto che bisognava modificare gli articoli finanziari. Però, questo personale, che ha l'incarico annuale, poiché non è fatto oggetto, in modo alcuno, dalle norme di questo provvedimento, alla fine di questo anno scolastico andrà a casa, come è avvenuto per anni, e l'anno venturo, proprio perché non ricade nelle previsioni della legge non potrà essere ripreso a lavorare. Di conseguenza io, con l'ordine del giorno, ponevo alla Giunta due questioni: la prima relativa ad una graduatoria con la quale

venga riconosciuto loro il diritto di precedenza nella chiamata, una graduatoria del tipo di quelle predisposte dai Provveditorati agli Studi, che rappresenti — in un certo senso — il riconoscimento delle mansioni svolte (non si capisce perché riconosciamo le mansioni svolte, a livello superiore e non riconosciamo invece le mansioni svolte anche a livello inferiore); la seconda, per evitare l'eventualità che questi possano non essere richiamati — e che, magari, si possa consentire l'assunzione di altro personale — si chiedeva di mantenere i posti di lavoro, che loro occupano oggi in virtù di un incarico a tempo determinato; confermandoli anche per l'anno prossimo, sia pure come precari, fino a che non si risolverà definitivamente il loro problema.

Mi sembra assolutamente illogico che per questa categoria la Regione usi il metodo rigido che non ha usato verso nessuna categoria di lavoratori. Per cui io insisterei presso la Giunta perché accolga l'intero ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MARINI (P.C.I.). Non so se abbiamo frainteso la spiegazione che ne ha dato l'onorevole Piredda, ma ci sembra che l'ordine del giorno sia contraddittorio nelle sue due parti.

La prima parte, che ci trova anche consenzienti, prevede la istituzione di una graduatoria, che comprenda il personale che lavorava a tempo determinato al 1° gennaio '77, da cui attingere per ogni esigenza dell'istruzione professionale (e mi pare che la Giunta abbia dichiarato di poter accogliere questo concetto); laddove nella seconda parte dell'ordine del giorno si impegna la Giunta a garantire la conservazione del posto di lavoro. Cioè, se dalla graduatoria si deve attingere in funzione dell'esigenza di personale docente nel settore della formazione professionale, ebbene, anche la permanenza nel ruolo, la chiamata a lavorare è condizionata all'esigenza effettiva della formazione professionale.

PIREDDA (D.C.). E' la stessa cosa che avviene per gli insegnanti ...

PRESIDENTE. Siamo in sede di dichiarazione di voto, onorevole Piredda.

MARINI (P.C.I.). Mi sembra quindi che la seconda parte dell'ordine del giorno contraddica l'affermazione che viene fatta nella prima parte, poiché si impegna la Giunta a garantire la conservazione del posto di lavoro, indipendentemente dal fatto che vi siano o meno effettive esigenze nel settore della formazione professionale.

La proposta che facciamo noi — sentita anche la volontà della Giunta (non so se il collega Piredda vuole accoglierla o meno) — è che l'ordine del giorno sia ritirato e che la Giunta accoglie come raccomandazione soprattutto il concetto che è contenuto nella prima parte dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Rais. Ne ha facoltà.

RAIS (P.S.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Io vorrei far presente che nel disegno di legge, presentato dalla Giunta regionale, sulla riforma della formazione professionale è contenuto il principio che è espresso al primo punto di questo ordine del giorno; cioè la formazione di un ruolo regionale di operatori della formazione professionale in cui possono essere ricompresi non solo coloro che hanno svolto incarichi presso i centri pubblici di formazione professionale, ma anche quelli che hanno operato nei centri privati. In questo modo, ogni qualvolta il sistema complessivo della formazione professionale richiederà l'assunzione di operatori, si procederà attingendo dalla graduatoria predisposta; i provvedimenti relativi saranno adottati da un comitato che comprenderà anche le organizzazioni sindacali: tutto potrà scorrere tranquillamente. Vorrei pertanto riconfermare questo impegno, ricordando per altro, che il disegno di legge presentato dalla Giunta è all'esame della Com-

VII LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

19 APRILE 1978

missione competente.

Se vogliamo riuscire a trasformare il sistema della formazione professionale, è impossibile garantire che il personale assunto per far fronte a certe evenienze contingenti possa essere sempre mantenuto al lavoro, anche perché il sistema della formazione professionale — ormai questo è riconosciuto da tutti — deve essere un sistema duttile, che riesce ad allargare la sua sfera di attività allorché si presentino bisogni formativi. Se i bisogni formativi non ci saranno è estremamente difficile da parte dell'Amministrazione pubblica la piena occupazione anche a chi è stato assunto a titolo precario.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 3. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno numero 4, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno numero 5, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: "Ordinamento degli Uffici e stato giuridico del personale".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	62
votanti	61
maggioranza	31
favorevoli	45
contrari	16
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Baghino - Berlinguer - Biggio - Viridis - Cardia - Careddu - Carrus - Chessa - Contu - Corona - Corrias - Dessanay - Erdas - Fadda - Farigu - Floris Mario - Floris Severino - Francesconi - Giagu - Gianoglio - Granese - Isola - Isoni - Lippi - Loffredo - Loretto - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Mela - Melis Antonio - Melis Egidia - Melis Tullio - Monni Pietro - Mulas - Muledda - Mura - Muravera - Nonne - Nuvoli - Offeddu - Orrù - Piredda - Puddu Mario - Puggioni - Rais - Saba - Schintu - Sechi - Serra - Sini - Soddu - Spano - Spina - Tronci - Usai - Zurru.

Si sono astenuti: Presidente Raggio).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 18 e 30.

La seduta è tolta alle ore 14 e 55.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida